

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
VENETO	SENTENZA	28	2017	RESPONSABILITA'	27/02/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti magistrati:


Dott. Guido Carlino	Presidente
Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Di Mita	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30112 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale

nei confronti di


 rappresentato e difeso dagli Avvocati Franco Zambelli (C.F. ZMBENC43A05D325J), Annamaria Tassetto (C.F. TSSNMR49R7OL736Q), Antonio Franchini (C.F. FRNNTN44C28L736T) e Francesco Avino (C.F. VNAFNC75L09L7360), elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Mestre (VE), Via Cavallotti n. 22;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 18.1.2017, il Giudice relatore, dott.ssa Giuseppina Mignemi; il Pubblico Ministero, dott. Alberto Mingarelli; per il convenuto, gli Avvocati Francesco Avino e Franco Zambelli; per la Regione Veneto, gli Avvocati Antonella Cusin e Dario Bolognesi;

FATTO

La Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Venezia - Gruppo Tutela Spesa Pubblica, con nota prot. n 225/GTSP/1A/34906 del 21.1.2015, pervenuta alla Procura in data 26.1.2015, inviava la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2097 del 16 ottobre 2014, depositata il 17.11.2014, emessa nel procedimento penale iscritto al n. 10674/14 R.G.N.R. e al n. 8728/14 R. GIP, ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., nei confronti di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, condannato per diversi delitti commessi contro la Pubblica Amministrazione, come risultanti dai capi di imputazione formulati, nei suoi confronti, nella richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, modificati dal Tribunale del Riesame con l'eliminazione delle condotte prescritte e definitivamente formulati nell'udienza, ex art. 444 c.p.p., come di seguito riportati:

1) - Capo 5) (imputato)

"(

del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro ciascuno nelle qualità di seguito indicate

Dopo avere concordato

con i principali Consorziati del Consorzio Venezia Nuova (83% delle quote complessive di partecipazione del Consorzio Venezia Nuova) e precisamente con:

tutti nelle rispettive qualità indicate al capo 1),
la necessità di

a) Corrispondere danaro, allo scopo di influire sulle decisioni inerenti il rilascio dei nulla osta da parte delle competenti Commissioni regionali VIA e Salvaguardia sull'esecuzione delle dighe in sasso, accelerare gli iter di approvazione degli atti di competenza regionale necessari all'esecuzione dell'opera MOSE ed, in generale, all'attività del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, indicando specificatamente XXXXXXXXXX Xxxxxxxx quale Presidente della Regione Veneto, ai Consorziati principali, ed invece facendo genericamente riferimento alle Istituzioni pubbliche a tutti gli altri consorziati;

b) costituire, a tale scopo, un fondo comune di danaro contante, denominato "fondo NERI", versato pro-quota dalle Imprese;

c) restituire le somme versate pro-quota dalle Imprese, mediante Contratti per prestazioni tecniche fittizie e/o Istanze di anticipazioni sulle riserve sovradimensionate. Contratti ed Istanze predisposte da [REDACTED], depositario a tale scopo della contabilità delle somme ricevute dalle Imprese e consegnate al Pubblico Ufficiale; Incaricava

di incassare il danaro contante di cui al precedente punto b) i suoi collaboratori [REDACTED]

[REDACTED], i quali ricevevano da:

[REDACTED] (che consegnava direttamente o per il tramite di [REDACTED]

e quindi corrispondeva, per il tramite di:

[REDACTED], che a sua volta riceveva direttamente dallo stesso [REDACTED] ovvero per il tramite di [REDACTED] e [REDACTED] Claudia

a XXXXXXXXXX Xxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente della Regione Veneto, per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri:

- uno stipendio annuale di circa 1.000.000 Euro;
- Euro 900.000 nel periodo tra il 2007 e il 2008, per il rilascio nell'adunanza della Commissione di Salvaguardia del 20 gennaio 2004, del parere favorevole e vincolante sul progetto definitivo del "Sistema MOSE",
- Euro 900.000 nel periodo tra il 2006 e il 2007 per il rilascio nell'adunanza del 04 novembre 2002 e del 28 gennaio 2005 del parere favorevole della Commissione VIA della Regione del Veneto, sui progetti delle scogliere esterne alle bocche di porto di Malamocco e Chioggia;

In Venezia dal 22 luglio 2008 al 2011."

2) - Capo 8) (imputato)

"(in concorso con XXXXXXXXXX Renato, VENUTI Paolo, TURATO Danilo, LUGATO Dario, CASARIN Enzo, XXXXXXXXXX Piergiorgio, XXXXXXXXXX Giovanni, XXXXXXXXXX Claudia, XXXXXXXXXX Nicolò e SUTTO Federico, giudicati separatamente)

del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p., perché - in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il XXXXXXXXXX quale Presidente della Regione Veneto e il XXXXXXXXXX quale Assessore regionale alle infrastrutture, al fine di agevolare l'iter procedimentale dei project financing presentati da ADRIA INFRASTRUTTURE S.p.A., accelerando le procedure di approvazione, fornendo informazioni riservate e inserendo nelle posizioni chiave della struttura organizzativa regionale persone a loro legate e di gradimento dei vertici di ADRIA e del GRUPPO MANTOVANI, ricevevano da XXXXXXXXXX Piergiorgio e da Claudia XXXXXXXXXX, rispettivamente vice Presidente del CdA di ADRIA INFRASTRUTTURE S.p.A. il primo, consigliere e amministratore delegato della medesima società la seconda, denaro e partecipazioni societarie che di seguito si elencano:

XXXXXXXXXX Xxxxxxxx:

- *faceva intestare alla società P.V.P. S.r.l., le cui quote erano detenute fiduciariamente per suo conto da [REDACTED], suo amico, commercialista e prestanome, il 7% delle quote di ADRIA INFRASTRUTTURE S.p.A., al fine di poter partecipare agli utili che sarebbero derivati dall'approvazione dei project financing presentati da ADRIA INFRASTRUTTURE;*

- *faceva intestare alla società P.V.P. S.r.l. le cui quote erano detenute fiduciariamente per suo conto dal [REDACTED], il 70% delle quote di NORDEST MEDIA S.r.l., al fine di poter partecipare agli utili che sarebbero derivati dalla raccolta pubblicitaria;*

- *riceveva in occasione delle campagne elettorali cospicui finanziamenti che gli venivano consegnati dal [REDACTED] e dalla [REDACTED];*

- *si faceva ristrutturare l'abitazione sita in [REDACTED] ove venivano svolti dal 2007 al 2008 lavori nel corpo principale e successivamente nell'anno 2011 nella barchessa, lavori che venivano in parte progettati e realizzati dall'impresa TECNOSTUDIO S.r.l. facente capo al [REDACTED] [REDACTED], il quale veniva remunerato dall'IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.p.A., su indicazione del [REDACTED], sovrappagando le prestazioni relative a 4-5 incarichi diversi, tra cui la ristrutturazione della sede della MANTOVANI e la sistemazione urbanistica del Mercato Ortofrutticolo di Mestre. In particolare venivano corrisposti al [REDACTED] maggiori onorari per Euro 1.100.000 da imputare ai lavori svolti nell'abitazione del XXXXXXXXXX;*

(omissis).

In Venezia e altrove, (...) per XXXXXXXXXX Xxxxxxxx, dal 22 luglio 2008 al 1.1.2012 (così corretto in udienza)."

La sentenza di patteggiamento n. 2097 del 17.11.2014, ben sintetizzava le condotte imputate al XXXXXXXXXX, rilevanti anche per il presente giudizio.

In particolare, evidenziava il Giudice penale che *"(...) La legge 798/84 (cd. "seconda legge speciale per Venezia") ha delegato l'intero progetto per la salvaguardia di Venezia al Consorzio Venezia Nuova, che è un soggetto giuridico formato da un gruppo di qualificate imprese nel settore delle costruzioni e dei lavori lagunari (Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa, Società Italiana per Condotte d'acqua Spa e Grandi Lavori Fincosit Spa), nonché da cooperative, alcune, e tra esse la San Martino sc, associate al Consorzio Veneto Cooperativo.*

Il CVN si occupa sia della programmazione che dell'esecuzione delle opere tra le quali la progettazione, la costruzione e la gestione del noto sistema MO.S.E. (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) realizzato per

lotti, sulla base delle risorse che fino al 2001 sono state di volta in volta appositamente destinate nelle leggi finanziarie. Con la legge n. 443 del 2001 e l'inserimento del Mose, quale opera infrastrutturale di rilievo strategico nel 1° Programma della Legge Obiettivo, i finanziamenti sono stanziati dal CIPE su proposta del Ministero delle Infrastrutture, previo parere del Ministero dell'Economia.

Il CVN che non opera con soldi dei consorziati ma gestisce finanziamenti pubblici, ha natura pubblicistica, ha bisogno di permessi ed autorizzazioni che dipendono dai più diversi organi centrali e periferici dello Stato, è soggetto all'“alta sorveglianza” del Magistrato alle Acque di Venezia (Istituto periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) nonché, per il bilancio, alla vigilanza della Corte dei Conti.

L'indagine muove dalla verifica fiscale avviata dalla Guardia di Finanza in data 6 marzo 2008 nei confronti della San Martino Sc, conclusa il 30 aprile 2010 con processo verbale di constatazione in pari data, che dà origine ai procedimenti n. 10105/09 r nr e 11332/12 r nr confluiti in quello n. 7433/12 r nr e 1125/13 r gip.

In data 11 giugno 2010 si apre la verifica fiscale nei confronti del CVN, il 5 ottobre 2010 inizia quella nei confronti dell'impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. e il 16 febbraio 2012 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Padova conduce la verifica fiscale della controllata Adria Infrastrutture S.p.A. i cui risultati generano il procedimento n. 150/12 r nr e 11034/12 r gip.

Da un esame minuzioso e dettagliato della documentazione contabile ed extracontabile acquisita, dai controlli incrociati e dai riscontri effettuati appare chiaro, in entrambi i procedimenti, che tramite il meccanismo della emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti o parzialmente inesistenti -prezzo di vendita maggiorato rispetto a quello reale- e la conseguente "retrocessione" della somma sovrappagata, sono stati creati ingenti "fondi neri" sottratti al fisco ed allocati in conti esteri, ad esempio, in Svizzera o San Marino.

Pertanto, a richiesta del P.M., il Gip del Tribunale di Venezia emette il 25.2.2013, nel procedimento n. 150/12 r nr e 11034/12 r gip, ordinanza di custodia cautelare, eseguita il successivo 28 febbraio, nei confronti di Xxxxxxxx Piergiorgio (componente del Consiglio Direttivo del CVN e presidente del CdA dell'impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani, consorziata al CVN e affidataria delle opere del cd. Mose alla Bocca di Lido-Treporti), [REDACTED] (consigliere e amministratore delegato di Adria Infrastrutture S.p.A.)

[REDACTED] (presidente della "Bmc Broker S.r.l." di San Marino) e [REDACTED], (responsabile amministrativo della Mantovani) tutti accusati di frode fiscale e associazione a delinquere finalizzata a tale frode. Ancora, il 10 luglio 2013 è emessa, nel procedimento n. 7433/12 r nr e 1125/13 r gip altra ordinanza di custodia cautelare eseguita il successivo giorno 12 luglio per reati fiscali e turbativa d'asta contestati, tra gli altri, a [REDACTED], il primo presidente del C.d.A. della San Martino Sc e il secondo consigliere, [REDACTED], direttore tecnico e procuratore generale della Nuova Coedmar Srl, [REDACTED], presidente e direttore del CVN, [REDACTED], membro del consiglio direttivo del CVN, Sutto Federico, dirigente e collaboratore del presidente del CVN.

Entrambe le ordinanze sono confermate dal Tribunale del Riesame e non sono oggetto di ricorso in Corte di Cassazione.

Alcuni degli arrestati e tra i primi, [REDACTED], collaborano con l'autorità giudiziaria e spiegano che l'evasione fiscale non era fine a se stessa: le somme illecitamente accumulate erano servite per una sistematica attività di corruzione sia di funzionari pubblici che di politici, che il CVN lavorando nel settore pubblico, aveva posto in essere, nel corso degli anni, al fine di garantirsi continuità di finanziamenti, lavori e favori.

Quanto fosse radicato e risalente nel tempo il sistema dell'emissione ed utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti o parzialmente inesistenti, allo scopo di creare fondi extrabilancio, risulta con chiarezza dall'interrogatorio reso da [REDACTED], il 28 maggio 2013: quando nei primi anni 2000, la Mantovani aveva rilevato dalla Impregilo la partecipazione al CVN con un investimento di circa 70 milioni, [REDACTED] prima di dare l'assenso, lo aveva convocato per spiegargli che nel Consorzio vigevano delle regole

"non trasferibili in atti statutari" di cui la prima era la "retrocessione" di un certo importo. E [REDACTED] conferma nell'interrogatorio del 25 luglio 2013 che "c'era questo problema".

Benché quest'ultimo tenga a sottolineare che pagavano "per la velocità" ... per "fluidificare" il settore amministrativo, in realtà il Consorzio è riuscito, pagando, ad operare sottraendosi, di fatto, ad ogni tipo di vigilanza e di controllo previsto dalla normativa; ha pagato per ottenere dai pubblici impiegati e funzionari atti contrari ai doveri di ufficio.

A richiesta del P.M., sulla base della dimostrata disponibilità di "fondi neri" e delle dichiarazioni degli indagati che danno conto delle ragioni per cui venivano creati, nonché della loro destinazione, considerato il complessivo materiale probatorio costituito da intercettazioni telefoniche, dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti, documentazione acquisita nelle numerose perquisizioni, esito delle rogatorie internazionali, il Gip del Tribunale di Venezia emette, quindi, il 31 maggio 2014, ordinanza di applicazione delle misure e sequestro per equivalente nei confronti di molti indagati, nel procedimento n. 12236/13 r nr e 9476/13 r gip, dal quale il P.M. ha separato la posizione di Xxxxxxxx Xxxxxxxx a seguito della richiesta di AP.

Le accuse a carico di Xxxxxxxx muovono dalle dichiarazioni dei coindagati, [REDACTED]

[REDACTED], negli interrogatori del 28 maggio e del 6 giugno 2013, premesso che i pagamenti erano iniziati negli anni precedenti (anche con l'apertura di un conto a San Marino) continua dicendo di avere sostenuto parte dei costi per la ristrutturazione della villa che Xxxxxxxx aveva acquistato e di cui era stato incaricato l'architetto [REDACTED] al quale aveva dovuto dare altri incarichi a prezzo pieno, senza gli sconti ordinari, per consentirgli di recuperare le spese sostenute per la villa di Xxxxxxxx. Ha contribuito, in tal modo, per circa 600.000 euro nel 2007-2008, 2009 a fronte di un preventivo di circa 1.700.000 -1.800.000, senza la barchessa. Xxxxxxxx gli aveva chiesto, nel 2011 un ulteriore aiuto per i lavori della barchessa che aveva corrisposto nella misura di circa 400.000 euro.

Precisa che il generico "appoggio" in cambio della sua funzione politica lo chiedeva Xxxxxxxx personalmente, mentre la richiesta di compenso per atti specifici arrivava tramite [REDACTED], assessore regionale.

[REDACTED], nell'interrogatorio del 31 luglio 2013, sostiene di avere dato a Xxxxxxxx "un milione l'anno ... più o meno ... insomma..." e una volta che era rientrato appositamente per sbloccare un lavoro, gli era stato riconosciuto "un regalo importante". Sa che [REDACTED] lo aveva aiutato a ristrutturare la casa.

E ancora, i coindagati accusano Xxxxxxxx di avere fatto intestare alla società PVP -le cui quote erano detenute fiduciariamente per suo conto dal commercialista [REDACTED] - il 7% di Adria Infrastrutture spa allo scopo di partecipare agli utili derivanti dall'approvazione dei project financing presentati alla Regione dalla società e il 70% delle quote della Nordest Media srl che si occupava di pubblicità.

Le accuse hanno trovato significativi riscontri in acquisizioni documentali (il conto aperto a San Marino) e, soprattutto, nelle conversazioni intercettate a carico di Paolo Venuti che hanno confermato il suo ruolo non solo di commercialista ma anche di prestanome di Xxxxxxxx anche in alcuni investimenti finanziari di cui la moglie di quest'ultimo nulla doveva sapere. Pare giustificata la deduzione che doveva trattarsi di somme diverse da quelle legittimamente percepite, di cui certo la signora Xxxxxxxx era a conoscenza e non potevano essere investite a sua insaputa.

Nell'interrogatorio di garanzia l'imputato si avvale della facoltà di non rispondere e deposita memoriale in cui, pur respingendo le accuse, non riesce a trovare un solo motivo per cui [REDACTED] debbano calunniarlo ed è comunque costretto ad ammettere di essersi intestato le quote delle società Adria Infrastrutture spa e Nordest Media srl.

Nel rimandare per una dettagliata esposizione di tutti gli elementi a carico all'ordinanza di applicazione della misura, nota all'imputato e confermata dal Tribunale del Riesame, deve concludersi che non ricorrono le

condizioni per un proscioglimento dell'imputato con formula ampia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in relazione ai reati ascrittigli che si riferiscono, come si deduce chiaramente dalla data del commesso reato per ciascuno indicata, esclusivamente ai fatti consumati dopo il luglio 2008 (nel luglio 2014 è stata eseguita nei confronti dell'imputato, l'ordinanza di applicazione delle misure, primo atto interruttivo della prescrizione) e non anche alle condotte precedenti, estinte per intervenuta prescrizione, anche se ancora riportate in imputazione a fini descrittivi.

Ricorre il vincolo della continuazione tra i reati, tutti commessi nell'intento di arricchirsi illecitamente sfruttando la propria pubblica funzione nell'ambito dei suoi rapporti col Consorzio Venezia Nuova, il suo Presidente e le imprese esecutrici dei lavori.”.

Ciò considerato, il Giudice condannava Xxxxxxxx alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, disponendo, altresì, la confisca per equivalente degli immobili e dei terreni siti in [REDACTED].

Precisava, poi, il Giudice penale, che: “E' indubbio che Xxxxxxxx abbia lucrato, quale prezzo del reato, somme notevolissime a fronte dei "favori" fatti al Consorzio Venezia Nuova, il cui calcolo, limitato, naturalmente, ai soli episodi non prescritti, non è tuttavia agevole. Vanno computati, di certo, 400.000 euro ricevuti per il restauro della barchessa e circa un milione all'anno dal 2008-2009 al 2010 in cui è stato Presidente della Regione Veneto; non è noto se e quanto abbia percepito dalle società Adria Infrastrutture spa e Nordest Media srl e quali somme di preciso abbia incassato tramite [REDACTED] e quando non era più presidente della Regione Veneto.

E' ragionevole pertanto disporre la confisca degli immobili di [REDACTED], elencati in dispositivo, il cui controvalore determinato in euro 2.600.000 è corrispondente al prezzo del reato, limitatamente ai fatti non prescritti.”.

La sentenza di patteggiamento n. 2097/2014 diveniva irrevocabile il 3 luglio 2015, data di pubblicazione dell'ordinanza n. 4692/2015, emessa il 2 luglio 2015, con cui la Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il gravame proposto dal Xxxxxxxx.

Oltre ai fatti innanzi illustrati, per i quali il convenuto era stato condannato in via definitiva, l'istruttoria dell'Organo requirente evidenziava ulteriori condotte del Xxxxxxxx emerse in ambito penale, che, anche se non avevano portato ad una condanna in quella sede perché prescritte, riteneva, tuttavia, potessero avere rilevanza nel presente giudizio erariale.

Dette condotte emergevano, innanzitutto, dalla originaria formulazione dei capi di imputazione riferiti al Xxxxxxxx nella ordinanza del GIP del Tribunale di Venezia di applicazione delle misure e sequestro per equivalente, del 31.5.2014.

In particolare, il riferimento è, nel capo di imputazione n. 5), all'incasso, “nella sua qualità di Presidente della Regione Veneto, per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri, (di):

- uno stipendio annuale di circa 1.000.000 Euro;
- Euro 900.000 nel periodo tra il 2007 e il 2008, per il rilascio nell'adunanza della Commissione di Salvaguardia del 20 gennaio 2004, del parere favorevole e vincolante sul progetto definitivo del “Sistema MOSE”;
- Euro 900.000 nel periodo tra il 2006 e il 2007 per il rilascio nell'adunanza del 04 novembre 2002 e del 28 gennaio 2005 del parere favorevole della Commissione VIA della Regione del Veneto, sui progetti delle scogliere esterne alle bocche di porto di Malamocco e Chioggia; In Venezia dal 2005 al 2011”.

Il riferimento è, poi, anche, nel capo di imputazione n. 8), all'incasso, sempre nella qualità di Presidente della Regione Veneto, “in occasione delle campagne elettorali (di) cospicui finanziamenti, che gli venivano consegnati da [REDACTED], tramite la [REDACTED]”; all'incasso “nel 2005, (della) somma di

Euro 200.000 [REDACTED] da [REDACTED] tramite la [REDACTED]", nonché sempre nel 2005, all'incasso "in un conto corrente acceso presso la banca S.M. International Bank S.p.A. di San Marino (della) somma di Euro 50.000."

Reputando le condotte corruttive innanzi descritte foriere di un danno all'immagine della Pubblica Amministrazione e di un danno da disservizio, l'Organo Requirente notificava al convenuto un ricorso per il sequestro conservativo "ante causam" e contestuale invito a dedurre, con il decreto Presidenziale di autorizzazione al sequestro, in data 11.3.2016.

Con ordinanza n. 27, resa in data 27 aprile 2016, depositata in data 6 giugno 2016, il Giudice designato confermava il decreto di autorizzazione del sequestro conservativo emesso in data 2 marzo 2016 dal Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti per il Veneto, su istanza del Procuratore regionale presso questa Sezione, nei confronti di XXXXXXXX XXXXXXXX, riformandolo parzialmente relativamente ai crediti, assegni, compresi quelli vitalizi, indennità o somme di denaro in generale dovute o debende, contenendo la misura del sequestro conservativo entro i limiti del quinto da calcolarsi sulla parte eccedente l'ammontare della misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentata della metà e assegnava al Procuratore regionale il termine di sessanta giorni - decorrenti dalla data di comunicazione della ordinanza all'ufficio della Procura - per depositare, presso la Segreteria della Sezione, l'atto di citazione per l'instaurazione del giudizio di merito (art. 5, co. 5, del D.L. n. 453/1993, convertito nella L. n. 19/1994).

In data 24 giugno 2016, il XXXXXXXX proponeva reclamo avverso l'ordinanza n. 27 del 2016, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c..

Con l'ordinanza n. 34, resa in data 12.7.2016 e depositata in data 17.8.2016, il Collegio confermava integralmente l'ordinanza n. 27 del 2016 e, per l'effetto, autorizzava il sequestro conservativo, in favore della Regione Veneto, sui beni e per l'importo ivi indicati.

Successivamente, in data 3.10.2016, la Procura notificava a XXXXXXXX l'atto di citazione in giudizio. Secondo l'Organo requirente, le indagini all'origine della sentenza di patteggiamento del GIP di Venezia avrebbero rivelato numerosi episodi di corruzione del XXXXXXXX, che avrebbe, ripetutamente, per molti anni, percepito indebitamente ingenti somme di danaro per il compimento di atti contrari ai propri doveri d'ufficio.

I pagamenti a politici locali ed *in primis* a XXXXXXXX, Presidente della Regione Veneto, sarebbero rientrati nel cosiddetto "fabbisogno sistemico", ossia una sorta di "secondo stipendio", corrisposto dal CVN e/o da imprese che ne facevano parte, per appianare ogni "ostacolo" giuridico, politico, finanziario, che si fosse presentato nello svolgimento degli affari dello stesso CVN e delle imprese ad esso associate, e, quindi, sia nelle attività collegate al MOSE, sia anche nei *project financing* per opere pubbliche.

Evidenziava la Procura come, dagli atti del processo penale richiamati dall'ordinanza del GIP del Tribunale di Venezia del 31.5.2014, risulterebbero comprovati interventi del XXXXXXXX volti a favorire ingiustificatamente - in spregio dell'interesse pubblico - le ditte impegnate nei lavori per il MOSE.

In particolare, sarebbero rilevanti due episodi relativi ai nulla osta delle Commissioni VIA e Salvaguardia, per l'approvazione del progetto MOSE e la realizzazione delle dighe in sasso.

Dalle acquisizioni documentali effettuate presso la Regione Veneto, allegata all'informativa di polizia giudiziaria 0415739/13 del 19.11.2013, sarebbe emersa la progressiva estromissione di enti e uffici competenti in materia ambientale dai monitoraggi e dai procedimenti autorizzativi dei lavori del MOSE e la loro sostituzione con altri enti ed uffici; sostituzione strumentale a porre sotto il controllo del Settore Infrastrutture della Regione -e, quindi, prima del XXXXXXXX e del [REDACTED]

e, poi, solo del ██████ - le valutazioni ambientali relative all'opera MOSE, in modo da garantire al politico titolare del potere un ritorno economico a seguito dell'adozione di provvedimenti favorevoli alle imprese interessate.

Il quest'ottica, troverebbe spiegazione l'attribuzione della Presidenza della Commissione VIA al Settore Infrastrutture, in asserita violazione della Legge Regionale n. 10/99, che ne prevedeva l'attribuzione al Settore Ambiente.

Con deliberazione n. 252 del 7.2.2006, la Giunta Regionale - Presidente XXXXXXXX XXXXXXXX, relatore ██████ - individuava, infatti, nel Segretario alle Infrastrutture, ██████, il Presidente della Commissione VIA, trasferendo la competenza, dall'Assessorato Ambiente, all'Assessorato Infrastrutture, in violazione della Legge regionale n. 10/1999, che all'art. 5 prevedeva espressamente che la Presidenza fosse affidata al Segretario regionale competente in materia ambientale e la Vice-Presidenza al Dirigente della Direzione Regionale competente in materia di Impatto Ambientale.

Troverebbe, nella stessa ottica, spiegazione anche l'estromissione dell'ISPRA, ente strumentale del Ministero dell'Ambiente, dal monitoraggio delle opere del MOSE, in relazione alla direttiva europea di salvaguardia delle biodiversità, e la sostituzione del predetto ente con la Regione - Settore Infrastrutture, avvenuta nel 2013.

Questa ricostruzione di fatti ed intenti troverebbe conferma anche con riguardo alla approvazione del progetto definitivo del MOSE da parte della Commissione di Salvaguardia, nel 2004, e al rilascio dei nulla-osta della Commissione VIA Regionale per la realizzazione delle dighe in sasso di Chioggia, Malamocco e Lido, tra il 2004 e il 2005.

Atti per il rilascio dei quali i pagamenti delle imprese a XXXXXXXX e ██████ sarebbero stati completati tra il 2007 e il 2008 (Interrogatorio del XXXXXXXX del 30.10.2013 aff. 90416, pag. 21, di cui a pag. 22 dell'atto di citazione).

I testi avrebbero rivelato, poi, anche, di un intervento personale di XXXXXXXX, tornato da Roma appositamente per superare alcune proteste ambientaliste legate all'immissione di sassi nel porto di Chioggia; intervento che avrebbe avuto successo.

Il ██████ affermava che XXXXXXXX doveva garantire (come e più di altri pubblici amministratori o dipendenti) la fluidificazione degli affari amministrativi, cui era interessato il Consorzio.

Veniva evidenziato, infine, l'intervento di XXXXXXXX per rendere morbidi o fittizi i controlli sui *project financing* aggiudicati al gruppo Mantovani, tra cui quello relativo all'Ospedale dell'Angelo a Mestre.

Queste, in base all'assunto di parte attrice, sarebbero alcune delle principali "controprestazioni" rese dal XXXXXXXX, a fronte delle somme ricevute, della cui illecita provenienza si asseriva la conoscenza.

Secondo la Procura, il danno all'immagine pubblica causato dai descritti comportamenti di un soggetto eletto per tre volte consecutive Governatore del Veneto (1995-2010), Ministro e Parlamentare della Repubblica sarebbe enorme.

Alla vasta e duratura fiducia accordata dall'elettorato della Regione Veneto al XXXXXXXX, avrebbe fatto riscontro il compimento di reati gravi e ripetuti, con sfrontate e ingenti pretese economiche da privati, per il compimento di atti contrari ai propri doveri d'ufficio.

Evidenziava l'Organo requirente che le vicende del MOSE, ed in particolare i comportamenti tenuti dal XXXXXXXX, hanno occupato le pagine dei giornali e le televisioni nazionali e locali, le news di tutti gli organi di informazione sulla rete, con una notevole eco anche sugli organi di informazione

straniera, a partire dal marzo 2013 sino ai giorni attuali, ledendo il prestigio e la credibilità dell'Amministrazione pubblica.

Secondo la Procura, sussisterebbero i requisiti di procedibilità per il risarcimento del danno all'immagine, considerato che a carico del Xxxxxxxx è stata emessa una sentenza penale di condanna irrevocabile; tale dovendosi ritenere la sentenza di patteggiamento passata in giudicato.

Secondo la Procura, ai sensi del comma 1-sexies, dell'art. 1 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. legge "anti-corrruzione), il danno all'immagine dovrebbe essere quantificato, salva prova contraria, nella misura "pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente" e, quindi, in € 5.200.000; somma pari al doppio delle tangenti che la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2097 del 2014 ha indicato come prezzo del reato; laddove, comunque, anche una eventuale quantificazione in via equitativa, ex art. 1226 c.c., del danno all'immagine porterebbe ad una misura analoga all'importo sopra indicato.

La Procura regionale, poi, riteneva che, dalle condotte del Xxxxxxxx, come complessivamente risultanti dall'istruttoria penale, fosse derivato anche un danno da disservizio causato all'Amministrazione per avere esercitato attività contrastanti con l'adempimento dei doveri propri di Presidente della Regione.

Nel caso di specie, si tratterebbe, in particolare, anche di danno da disservizio derivato dall'"esercizio illecito di pubbliche funzioni", essendo stata raggiunta la prova della natura dolosa della condotta dell'ex Presidente della Regione Veneto, preordinata a procurare un indebito arricchimento con sviamento totale dell'attività posta in essere, rispetto a quella tipica, volta a soddisfare interessi egoistici ed illeciti.

Questa ulteriore posta di danno andrebbe quantificata nel 60% di tutte le retribuzioni percepite dal Xxxxxxxx dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011 (recte 2010) presso la Regione Veneto, durante il periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto del processo penale relativo al MOSE, nel 60% della retribuzione erogata dal Senato della Repubblica nel 2006, nonché di quelle erogate dal Ministero delle Politiche Agricole nel 2010 e dal Ministero dei Beni Culturali nel 2011, in ragione del fatto che il pagamento delle tangenti del CVN e/o della Mantovani sarebbe continuato anche nel biennio 2010/2011, attraverso i contributi ██████████ per la ristrutturazione della villa del Xxxxxxxx a ██████████, come emerso dalle testimonianze riportate nell'ordinanza del GIP del 31.5.2014.

Il danno da disservizio, sulla base delle tabelle riportate in citazione, sarebbe quantificabile in € 608.477,61.

Quindi, il danno complessivo causato da Xxxxxxxx ammonterebbe ad € 5.808.477,61, di cui € 5.200.000,00 per il danno all'immagine ed € 608.477,61 per il danno da disservizio.

Con memoria depositata in data 28.12.2016, si costituiva Xxxxxxxx Xxxxxxxx, con il patrocinio degli Avvocati Franco Zambelli, Annamaria Tassetto, Antonio Franchini e Francesco Avino.

La difesa del convenuto, dopo avere brevemente sintetizzato i passaggi dell'atto di citazione ritenuti rilevanti, evidenziava come la Procura, nell'apparente intento di dar conto delle risultanze della fase del sequestro *ante causam*, avrebbe in realtà integrato la *causa petendi* dell'atto di citazione, rispetto all'invito a dedurre, facendo riferimento a processi ancora in corso, sempre collegati a condotte corruttive attinenti all'operazione MOSE, per personaggi rilevanti, come l'ex Sindaco ██████████ e l'ex Ministro ██████████.

Ciò dimostrerebbe, secondo la difesa, come non possa ascriversi al Xxxxxxxx la responsabilità dell'intera vicenda, che ha visto coinvolti moltissimi soggetti.

Ancora, la Procura avrebbe integrato l'invito a dedurre, per un verso, avanzando l'istanza che il Collegio, ove non intendesse applicare la "legge Severino", tenesse conto, come parametro di determinazione del danno, non della indennità regionale percepita dal Xxxxxxxx, ma degli emolumenti leciti e illeciti dallo stesso percepiti nel periodo interessato, senza tuttavia nulla specificare in termini quantitativi; per altro verso, solo in sede di citazione, la Procura avrebbe fatto riferimento ad una richiesta risarcitoria, ai sensi dell'art. 1226 c.c., citando una serie di indicatori di natura soggettiva, oggettiva e sociale.

Ebbene, l'esistenza di diversi soggetti, protagonisti di condotte foriere di danno all'immagine, nell'ambito di una stessa complessa e prolungata vicenda, implicherebbe l'esigenza di un unico giudizio, unico essendo il pregiudizio.

Nell'atto di citazione, inoltre, la Procura avrebbe indicato come Amministrazione danneggiata "tutto l'apparato pubblico comprensivo dello Stato e delle Regioni", così rendendo incerta la titolarità soggettiva del diritto per cui procedeva.

L'Organo requirente, poi, non avrebbe fatto cenno alla sentenza del Tribunale del Riesame del 2.8.2014 - 8.8.2014, che annullava, in parte, l'ordinanza del GIP del 31.5.2014, con riferimento ad entrambi i capi di imputazione nei confronti del Xxxxxxxx e precisamente:

"sub capo 5 con riferimento alle dazioni antecedenti il 22 luglio 2008;

sub capo 8 con riferimento ai fatti consumati in data antecedente il 22 luglio 2008 e quindi:

- *Alle ricezioni in occasione delle campagne elettorali di cospicui finanziamenti che venivano consegnati dal Xxxxxxxx;*
 - *Alla ricezione nel 2005 della somma di € 200.000 [redacted];*
 - *Al finanziamento delle opere relative alla ristrutturazione dell'abitazione di [redacted] (sempre limitatamente alle sovvenzioni ricevute prima del 22 luglio 2008);*
 - *Al versamento, nell'anno 2005, in un conto corrente presso una Banca di San Marino, della somma di euro 50.000;*
- per essersi tali reati prescritti".*

Né si sarebbe fatto riferimento all'ordinanza n. 350/2016 del 3.2.2016, che, da ultimo, concedeva al Xxxxxxxx, valutata la sua condotta, il beneficio della detenzione domiciliare.

Tanto evidenziato in fatto, la difesa del convenuto, in diritto, in via pregiudiziale, chiedeva la sospensione del giudizio, rilevando la pendenza di altre controversie, che avrebbero carattere pregiudiziale rispetto al caso in esame, con particolare riferimento alla posizione dell'assessore Xxxxxxxx, del dott. Venuti, dell'ex Sindaco [redacted] e dell'ex Ministro [redacted].

Inoltre, secondo la difesa del Xxxxxxxx, non potrebbe discutersi, in questo processo, delle condotte di uno dei beneficiari del complesso meccanismo di corruzione ideato da Xxxxxxxx e [redacted], senza il preventivo accertamento delle condotte illecite dei corruttori, che risulterebbero anch'essi attinti da un procedimento pendente innanzi a questa Corte.

Così come, in ragione della ricostruzione fattuale accolta dalla Procura, pregiudiziale sarebbe anche l'accertamento delle responsabilità del Magistrato delle Acque Pubbliche e del Magistrato della Corte dei Conti, che avrebbero reso possibili le omissioni di controllo sulle opere del MOSE.

L'esigenza della sospensione del giudizio o, quantomeno, di un processo simultaneo si porrebbe, in particolare, con riguardo alla posizione del Xxxxxxxx, che, secondo la difesa del convenuto, sarebbe strettamente connessa a quella del Xxxxxxxx, vista l'identità del bene giuridico tutelato, la coincidenza del soggetto leso e la condotta contestata, caratterizzata dal legame concorsuale dei due soggetti.

In ogni caso, l'unicità del fatto dannoso si porrebbe quale presupposto necessario e sufficiente per unificare le responsabilità dei soggetti coinvolti nella vicenda, imponendo un esame comparativo delle posizioni dei singoli, proprio al fine di ponderare l'apporto dei responsabili, con riguardo al contributo causale di ciascuno nel complessivo danno.

Formulava, pertanto, la difesa del convenuto, istanza di sospensione del presente giudizio e/o la riunione con quelli attualmente pendenti nei confronti degli altri soggetti asseritamente corresponsabili.

In subordine, la difesa formulava istanza di chiamata in giudizio, nel caso in cui non risultasse pendente a loro carico un procedimento da riunire al presente, dei soggetti cui la Procura imputi corresponsabilità negli eventi, ossia quantomeno dell'ex assessore XXXXXXXXX Renato, di XXXXXXXXX Giovanni, di ██████████ Patrizio e XXXXXXXXX Maria Giovanna, di XXXXXXXXX Vittorio, di XXXXXXXXX Piergiorgio, di XXXXXXXXX Claudia, chiedendo un differimento dell'udienza per l'espletamento dell'incombente ex art. 167 e 269 c.p.c..

Eccexxxxxxxxx, poi, la difesa, la nullità dell'atto introduttivo per il mancato rispetto delle condizioni dell'azione, di cui all'art. 17, comma 30 *ter*, del D.L. 1.7.2009, n. 78, in combinato disposto con gli artt. 7 e 3 della L. 27 marzo 2001, n. 97.

In particolare, la citata normativa limiterebbe l'ambito soggettivo di procedibilità per il danno all'immagine derivato da reati commessi contro la Pubblica Amministrazione ai soli dipendenti, mentre XXXXXXXXX non è mai stato dipendente della Regione, ma era organo di nomina politica.

Inoltre, sarebbe stato superato il limite dei trenta giorni previsti per l'apertura del procedimento di responsabilità erariale per il danno all'immagine, considerato che la sentenza di patteggiamento sarebbe stata trasmessa dalla Guardia di Finanza con nota del 21.1.2015 e l'iscrizione della vertenza risulterebbe avvenuta il 25.3.2015, con conseguente improcedibilità del giudizio e, comunque, con nullità degli atti istruttori e processuali, a norma dell'art. 30 *ter* citato.

Attesa, poi, la salvezza che la normativa fa dell'obbligo di cui all'art. 129, comma 3, delle norme di attuazione del c.p.p., ritenendo rilevante conoscere l'esistenza di una eventuale informativa trasmessa dalla Procura penale ai sensi di quella norma, la difesa del XXXXXXXXX chiedeva alla Corte di accertare tale circostanza.

La difesa, poi, eccexxxxxxxxx la nullità dell'atto introduttivo per la mancata specifica determinazione della *causa petendi*, a mente degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, 164, comma 4, del c.p.c. e artt. 1, 3, 45 del R.D. 13.8.1933, n. 1038; per la violazione del diritto di difesa; per la violazione dei principi di chiarezza, sinteticità degli atti e di economia processuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111, commi 2 e 7, Cost..

La complessità, oggettiva e soggettiva, della vicenda MOSE avrebbe reso necessario contestualizzare e puntualizzare i fatti specificamente addebitati a XXXXXXXXX, precisando le responsabilità ritenute dello stesso.

In quest'ottica, la difesa segnalava come fosse improprio il riferimento al versante fiscale della vicenda penale, nel quale il XXXXXXXXX non risulterebbe coinvolto, considerato anche che, con riguardo ad esso, la Procura non avrebbe evidenziato connessioni con il danno erariale.

Laddove, peraltro, i fatti cui si riferisce la parte attrice risulterebbero non provati, ma solo asseriti in dichiarazioni preprozessuali di chiamati in correità e coindagati nella vicenda penale.

La citazione, nel complesso, sarebbe incomprensibile, poiché i lunghi brani dell'ordinanza del GIP del 31.5.2014, riportata testualmente in oltre novanta pagine, nel capitolo 2, non sarebbe rapportata alle ragioni di fatto e di diritto per le quali la Procura ha proceduto.

La sovrabbondanza della citazione violerebbe i principi di sinteticità e di economicità processuale; principi che trovano legittimazione nell'assunto costituzionale della ragionevole durata del processo.

E, peraltro, secondo la tesi difensiva, se si volesse ritenere, oltre al capitolo 5 della citazione, anche il capitolo 2 inteso a fondare le ragioni del richiesto ristoro dei danni all'immagine e da disservizio, dovrebbe rilevarsi una grave incertezza nella determinazione della *causa petendi*, dovuta al carattere generale degli addebiti al Xxxxxxxx, che allora dovrebbero essere quelli che, *de relato*, vengono riferiti, senza contraddittorio alcuno, dai coindagati negli interrogatori che la Procura ha riportato, trascrivendo ampi stralci del provvedimento del GIP del 31.5.2014.

Se fosse così, sarebbe violato in modo palese il contraddittorio e i diritti della difesa del Xxxxxxxx, non ammesso a replicare alle costruzioni dei suoi principali accusatori, i quali non sarebbero stati strumentalmente tratti a giudizio nel medesimo processo.

E si riscontrerebbe un'ipotesi di nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza della *causa petendi*, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non essendo affatto chiaro a quale dei numerosissimi episodi descritti nel capitolo 2 dell'atto di citazione corrisponderebbe la responsabilità diretta e singolare del Xxxxxxxx.

Secondo la difesa del convenuto, in realtà, i fatti che la parte attrice avrebbe specificamente annoverato quali fonti di danno sarebbero, quindi, invece, solo quelli di cui al paragrafo 5 della citazione.

E, tuttavia, i fatti indicati dalla Procura nel capitolo 5 della citazione non avrebbero idoneità ad essere posti a fondamento dell'azione poiché sarebbero prescritti.

Ciò considerato, l'azione risarcitoria sarebbe, pertanto, improcedibile con riferimento al danno all'immagine, per la carenza di sentenza integralmente condannatoria.

La Procura, infatti, avrebbe posto a fondamento della richiesta di risarcimento gli unici fatti specificamente contestati al Xxxxxxxx nel capitolo 5 della citazione, tutti antecedenti al 2008 e, quindi, dichiarati prescritti in sede penale e sui quali non è intervenuta alcuna sentenza di condanna irrevocabile.

L'atto di citazione sarebbe, poi, inammissibile perché difforme dall'invito a dedurre.

In particolare, per le affermazioni di pag. 113 dell'atto di citazione, ove si rappresentava che il convenuto avrebbe ricevuto vantaggi economici indebiti anche dopo il periodo ritenuto prescritto dal punto di vista penale.

Nuova sarebbe anche la doppia richiesta a che il Collegio, da un lato, applichi, come parametro di determinazione del danno, gli emolumenti leciti e illeciti percepiti dal Xxxxxxxx nel periodo interessato e, dall'altro, determini il *quantum* risarcitorio ai sensi dell'art. 1226 c.c. e non già secondo la c.d. "Legge Severino".

Nuova sarebbe pure l'affermazione per cui il danno erariale sarebbe stato patito da tutto l'apparato pubblico, comprensivo dello Stato e delle Regioni.

Al punto che non sarebbe stato più possibile comprendere se legittimato attivo fosse la Regione Veneto, lo Stato o tutti e due.

Sussisterebbe, pertanto, una diversità sostanziale nell'impostazione dei due atti, pre-processuale e processuale, e della rispettiva *causa petendi*, vista la diversità di una richiesta di condanna del convenuto sulla base della "Legge Severino", piuttosto che l'applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., poiché risulterebbe modificato il *petitum* formale e sostanziale.

Ancora, l'atto di citazione sarebbe inammissibile con riferimento alla individuazione della Amministrazione danneggiata, da individuarsi in tutto l'apparato pubblico comprensivo dello Stato e delle Regioni.

In particolare, se le affermazioni dell'atto di citazione fossero intese in senso estensivo, fossero cioè volte al riconoscimento della pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato e della Regione, allora ci sarebbe divergenza tra l'atto di citazione e l'invito a dedurre, nel quale, secondo la stessa interpretazione della Procura, il danno contestato sarebbe limitato a quello patito dalla Regione Veneto.

Vi sarebbe stata, quindi, incertezza sul reale sostituto processuale, in nome del quale la Procura agiva, non essendo indifferente che si proceda anche nell'interesse dello Stato, trattandosi, peraltro, secondo l'assunto difensivo, di legittimazione processuale straordinaria e, dunque, di stretta interpretazione.

Peraltro, se oggetto del giudizio fosse anche il danno arrecato allo Stato, si porrebbe una questione di competenza della Sezione Regionale per il Veneto della Corte, la quale, per ragioni territoriali, non avrebbe il potere di decidere su un pregiudizio arrecato allo Stato da un Ministro o da un membro delle Camere del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni.

Se, poi, invece, il danno contestato fosse solo quello patito dalla Regione, allora l'azione dovrebbe essere limitata al lasso temporale in cui il Xxxxxxxx era Governatore della Regione Veneto.

La difesa del convenuto eccexxxxxxxxx, poi, il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti con riferimento al presunto danno all'immagine.

In particolare, secondo la difesa del convenuto, il legislatore avrebbe circoscritto i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, per la Corte dei Conti, procedere all'azione di risarcimento del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione ai casi in cui detto danno sia imputabile ad un dipendente, ossia ad un soggetto legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego.

Sarebbero esclusi dall'ambito soggettivo di applicabilità della norma i soggetti di nomina politica, come il Xxxxxxxx, la cui responsabilità, pertanto, dovrebbe essere accertata secondo gli ordinari criteri di imputazione del danno e di quantificazione dello stesso, *ex art.* 2043 c.c. e ss., peraltro con cognizione affidata al Giudice Ordinario e non alla Corte dei Conti.

Nel merito, con riguardo al danno all'immagine, secondo la prospettazione difensiva, la Procura avrebbe avanzato la richiesta risarcitoria sulla base di una elementare operazione matematica di computo, che andrebbe al di là della, pur sempre necessaria, prova concreta della sussistenza e consistenza degli elementi (soggettivo e oggettivo) dell'illecito erariale.

Infatti, la richiesta di danno sarebbe stata determinata ai sensi del comma 1 *sexies* dell'art. 1 della L. n. 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla L. n. 6 novembre 2012, n. 190.

La Procura erariale, presa a riferimento la sentenza di patteggiamento n. 2097 del 17.11.2014, avrebbe estrapolato dal contesto la somma di € 2.600.000,00, corrispondente alla misura della confisca per equivalente in quella sede disposta, raddoppiandone l'ammontare e, così, ottenendo la cifra di € 5.200.000,00.

Senonché, il comma 1 *sexies* della citata legge non si applicherebbe al caso di specie, trattandosi di norma avente natura sostanziale ed essendo tutti i fatti forieri di danno successivi all'entrata in vigore della predetta norma, avvenuta il 28.11.2012.

L'automatismo di cui al criterio legale di determinazione del danno all'immagine previsto dalla norma contenuta nel citato articolo 1, comma 1 *sexies*, non risulterebbe, poi, applicabile al caso di

specie, neppure come criterio equitativo e il PM, quindi, avrebbe dovuto motivare le proprie richieste avvalendosi di altri criteri.

Ciò, tuttavia, non sarebbe avvenuto nella iniziale fase di sequestro e contestuale invito a dedurre, ma solo con l'atto di citazione, in tal modo violando il diritto di difesa e il contraddittorio, poiché sarebbero stati modificati il *petitum* e la *causa petendi* esplicitati nell'invito, con evidente *mutatio libelli*.

In ogni caso, anche laddove si volesse ritenere che il Collegio possa comunque accedere ad una valutazione equitativa del danno, *ex art. 1226 c.c.*, la difesa evidenziava come la Procura avrebbe, comunque, avuto l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti quegli elementi valorizzabili quali parametri del giudizio equitativo e detto onere non sarebbe stato assolto.

La difesa, poi, contestava il merito della ricostruzione degli episodi che, secondo la tesi dalla stessa sostenuta, sarebbero stati posti a fondamento dell'azione di risarcimento del danno all'immagine, con particolare riferimento alla concessione dei nulla-osta delle Commissioni VIA e Salvaguardia e alla gestione strumentale delle nomine e delle funzioni delle Commissioni, evidenziando, per un verso, la legittimità dei provvedimenti adottati, sigillata, in alcuni casi, anche da decisioni del Giudice amministrativo, e, per altro, verso, riconducendo le condotte del *Xxxxxxxx* alla normale funzione politica, negando, comunque, l'illecita percezione di denaro o altre utilità, sia con riguardo alla vicenda del MOSE, che con riguardo ai *project financing* assegnati a società facenti capo al Consorzio Venezia Nuova.

Rappresentava, infine, la difesa del convenuto, perplessità in ordine alla credibilità di alcuni soggetti, chiamati in correità, principali accusatori del *Xxxxxxxx* ed evidenziava la debolezza dell'impianto accusatorio, che avrebbe visto il *Xxxxxxxx* illecito percettore di un milione l'anno, nonché beneficiario di indebite corresponsioni per la ristrutturazione di immobili; ristrutturazione che, in ogni caso, sarebbe terminata già alla fine del 2007.

Con riguardo al danno da disservizio, la difesa del convenuto riassumeva la posizione della Procura, secondo la quale ricorrerebbe, nel caso di specie, la figura del danno da disservizio per l'esercizio illecito e penalmente rilevante delle funzioni, in quanto "*sarebbe stata raggiunta la prova della natura dolosa della condotta dell'ex Presidente della Regione Veneto preordinata a procurare un indebito arricchimento con sviamento totale dell'attività posta in essere rispetto a quella topica volta a soddisfare interessi generali*".

Evidenziava, la difesa, la genericità del riferimento alle condotte penalmente rilevanti e contestava il criterio di determinazione del *quantum* del danno, individuato nel 60% di tutte le retribuzioni percepite da *Xxxxxxxx* nelle annualità dall'1.1.2006 al 31.12.2011 (*rectius* 2010) presso la Regione Veneto, nonché del 60 % della retribuzione erogata dal Senato della Repubblica nel 2006 e di quelle erogate dal Ministero delle Politiche agricole nel 2010 e dal Ministero dei Beni Culturali nel 2011, "*tenuto conto che le tangenti del CVN e/o della Mantovani continuarono anche nel biennio 2010/2011 attraverso i contributi all'arch. Turato per la ristrutturazione della villa del Xxxxxxxx a Cinto Euganeo come emerso dalle testimonianze riportate nell'ordinanza del GIP*", e, quindi, complessivamente, determinato € 608.477,61.

In particolare, a fronte di una richiesta risarcitoria contestualizzata nel periodo dal 2006 al 2011, non ci sarebbe prova di alcun comportamento illecito, foriero di danni da disservizio *ante* 2008, atteso che la sentenza di patteggiamento ha dichiarato la prescrizione dei reati per i fatti asseritamente commessi prima del 22 luglio 2008.

Inoltre, con riferimento ai fatti *post* 2010, non vi sarebbe congruenza tra la premessa dichiarata nell'invito a dedurre e posta a fondamento della pretesa risarcitoria, vale a dire il ruolo di

Presidente della Regione Veneto rivestito dal Xxxxxxxx e le conclusioni dispiegate in sede processuale, ossia la pretesa di ottenere il ristoro del danno da disservizio arrecato non solo alla Regione Veneto, ma anche allo Stato, con riferimento al periodo temporale - e alla relativa retribuzione - in cui il Xxxxxxxx è stato Deputato, Ministro e Senatore della Repubblica Italiana.

Non sarebbe stato minimamente provato, poi, nemmeno nella fase di indagini preliminari, un danno nel periodo in cui il Xxxxxxxx non era più il Presidente della Regione Veneto, così come non sarebbe stato ricostruito il necessario legame con la funzione pubblica, dalla quale la Procura contestava lo sviamento.

In ogni caso, non vi sarebbe prova della asserita perdita di efficacia e/o di efficienza dell'azione della Regione, anche perché il Xxxxxxxx, in considerazione del proprio ruolo, esercitava azione politica e non già amministrativa, unica per la quale può ipotizzarsi il caso di sviamento di funzione e/o di violazione del principio di legalità.

Le considerazioni innanzi esposte, secondo la difesa del convenuto, avrebbero riflessi sia sulla giurisdizione della Corte dei Conti, che non potrebbe ritenersi estesa ad un soggetto che non era un dipendente pubblico e, al quale, di conseguenza, non potrebbe imputarsi lo spreco di risorse ovvero il disservizio nella resa delle prestazioni, ma era organo "politico"; sia sull'applicabilità del principio della insindacabilità delle scelte politiche e/o di natura discrezionale, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994.

In ogni caso, la pretesa della Procura dovrebbe essere nettamente ridimensionata, dal punto di vista temporale, facendo esclusivo riferimento al periodo dal 2008 al 2010, poiché, dopo tale data, il convenuto non era più Presidente della Regione, e dal punto di vista sostanziale, sia per il difetto di prova che, anche, in considerazione del contributo delle varie condotte poste in essere dai diversi soggetti coinvolti nell'ambito dell'intera vicenda.

Infine, secondo la difesa del convenuto, al di là del *nomen iuris* attribuito dalla Procura alla voce di danno in considerazione, visto che, a proposito del danno da disservizio, la parte attrice avrebbe allegato gli stessi fatti costitutivi del presunto danno all'immagine della Regione e considerato che il ruolo assunto dal Xxxxxxxx era politico e non di amministrazione attiva, sembrerebbe che, in sostanza, il presunto danno da disservizio sia già stato computato nell'ambito delle richieste elevate con riferimento al danno all'immagine, non potendosi, pertanto, concedere una duplicazione della misura risarcitoria relativa agli stessi fatti.

In ultimo, la difesa rappresentava i motivi della scelta del Xxxxxxxx di accedere al patteggiamento, consistiti in ragioni di salute dello stesso, che avrebbero subito un aggravamento in caso di una più lunga reclusione e nel difficile rapporto con la figlia, affetta da grave patologia cardiaca, senza che detta decisione abbia implicato alcuna ammissione di responsabilità, che in ogni caso non potrebbe considerarsi insita nella scelta del rito.

In ordine al *quantum* del preteso risarcimento del danno all'immagine della Regione Veneto, la difesa chiedeva il rigetto della domanda sulla base dell'assunto che la Procura avrebbe unicamente invocato il criterio di calcolo di cui all'art. 1, comma 1 *sexies*, della L. n. 20/1994, inapplicabile alla fattispecie *ratione temporis*, laddove solo con l'atto di citazione sarebbe stata introdotta la domanda di quantificazione del danno secondo criteri equitativi.

In ogni caso, secondo la difesa del convenuto, la cifra di € 5.200.000,00 sarebbe spropositata in relazione agli elementi soggettivi, oggettivi e sociali allegati e alla concorrente responsabilità di altri soggetti nella produzione del danno.

Inoltre, Xxxxxxxx avrebbe già ristorato il danno all'immagine, considerato che ha scontato quasi tutta la pena di due anni e dieci mesi in carcere, ha dovuto interrompere ogni rapporto con persone

diverse dai suoi familiari e gli è stata confiscata la villa di ██████████, il tutto con grande clamore mediatico, valente a compensare il pregiudizio al decoro dell'Amministrazione.

Ciò considerato, andrebbe ridotto il *quantum* del risarcimento.

Con riguardo alla quantificazione del danno da disservizio, la difesa del convenuto ribadiva la ritenuta sproporzione della richiesta di parte attrice, nella asserita assenza di prova dei fatti corruttivi, per l'intero periodo di riferimento, sia, soprattutto, per il periodo successivo al 2010, in cui XXXXXXXXX non era più Presidente della Regione.

In ogni caso, la percentuale del 60% delle retribuzioni sarebbe eccessiva, poiché ciò implicherebbe che il 60% di tutta l'attività politica del XXXXXXXXX alla guida della Regione Veneto sarebbe stata dedicata ad altre finalità ad altre mansioni, rispetto a quelle in concreto esercitate. Il che non sarebbe stato provato.

In ultimo, la difesa eccezzzzzzzzzz l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 1 *sexies*, della legge 14.1.1994, n. 20, così come modificato dalla legge 6.11.2012, n. 190, e in particolare del criterio di quantificazione del danno all'immagine "*pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*", laddove ritenuto applicabile al caso di specie.

Rassegnava, quindi la difesa, le seguenti conclusioni: "*In via pregiudiziale e/o preliminare: per i motivi di cui sopra, disporre la sospensione del presente giudizio e/o la riunione del presente procedimento agli altri giudizi pendenti con riferimento alla vicenda MO.SE. .*

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui sopra, Voglia cod. Corte autorizzare la chiamata in causa dei sigg.ri Renato XXXXXXXXX, Giovanni XXXXXXXXX, XXXXXXXXX Patrizio e XXXXXXXXX Maria Giovanna, XXXXXXXXX Vittorio, XXXXXXXXX Piergiorgio, Claudia XXXXXXXXX, concedendo un congruo differimento dell'udienza fissata per il giorno 18.1.2017.

In via pregiudiziale e/o preliminare: per i motivi di cui sopra, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto delle condizioni dell'azione di cui all'art. 17, comma 30 ter, del d.l. 1.7.2009, n. 78, in comb. disp. con gli artt. 7 e 3 della l.n. 27 marzo 2001, n. 97, secondo quanto precisato nel paragrafo due del presente atto, e/o per mancata specifica determinazione della causa petendi.

In via pregiudiziale e/o preliminare: per i motivi di cui sopra, dichiarare la improcedibilità dell'azione risarcitoria per il danno all'immagine pubblica per carenza di sentenza integralmente condannatoria e/o per la difformità tra invito a dedurre e citazione secondo quanto delineato nei paragrafi 4 e 5 del presente atto.

In via pregiudiziale e/o preliminare: per i motivi di cui sopra, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della domanda proposta dall'attrice riferibile agli anni dal 2010 e/o la incompetenza della sezione veneta della Corte dei Conti, per le ragioni delineate nel capitolo 6;

In ogni caso: per i motivi di cui sopra, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento al presunto danno all'immagine.

*Nel merito: respingersi ogni domanda attorea in quanto inammissibile e/o infondata nel merito, dando se del caso ingresso alla eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 1, comma 1 *sexies*, della L.N. n. 20/1994;*

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, ridursi congruamente l'ammontare del pregiudizio sia all'immagine che da disservizio.

In ogni caso: con rimborso dei compensi professionali, oltre spese, RSG 15%, CPA 4%, IVA 22%. Con ogni più ampia riserva di legge."

Con memoria depositata il 29.12.2016, la Regione Veneto, patrocinata dagli Avvocati Antonella Cusin e Luisa Londei dell'Avvocatura Regionale e dall'Avvocato Dario Bolognesi, rappresentava il proprio interesse ad intervenire nel giudizio, in considerazione del pregiudizio asseritamente

derivato alla Regione dai fatti contestati al Xxxxxxxx e, pertanto, condivideva le deduzioni e conclusioni della Procura regionale della Corte dei Conti, dispiegando formale intervento nel procedimento e concludendo per l'ammissibilità dello stesso e per la condanna del convenuto al risarcimento della somma di € 5.808.477,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa, oltre alle spese di giudizio ed alle spese e competenze di lite.

All'udienza del 18 gennaio 2017, l'avv. Avino sollevava due questioni pregiudiziali, una riguardante la regolarità della costituzione della Regione Veneto e l'altra inerente alla riunione del presente giudizio con altro, iscritto a ruolo per l'udienza del 9 febbraio 2017, riguardante il commercialista Venuti.

Il PM sottolineava che l'intervento della Regione Veneto, in quanto principale Amministrazione danneggiata, è adesivo e, come tale ammissibile ed inoltre, si opponeva alla riunione alla causa riguardante il Venuti, non reputandola necessaria ai fini del decidere, chiedendo, pertanto, al Collegio di respingere le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del Xxxxxxxx.

L'Avv. Bolognesi si associava alla richiesta del PM e l'Avv. Cusin depositava copia della deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione all'intervento nei giudizi instaurati dalla Procura regionale della Corte dei Conti e la cartolina di ricezione dell'atto, da parte del convenuto.

Alle ore 12,20, il Collegio si ritirava in Camera di Consiglio per decidere sulle questioni pregiudiziali sollevate.

Alle ore 13,20, il Collegio rientrava in aula e il Presidente dava lettura della seguente ordinanza a verbale: *"Rilevato che la difesa del convenuto XXXXXXXXX Xxxxxxxx ha proposto le seguenti questioni aventi carattere pregiudiziale e/o preliminare:*

- a) *Regolarità dell'intervento della Regione Veneto in ordine alla necessità che l'intervento stesso presupponga una posizione di terzietà dell'interveniente rispetto alle parti del processo;*
- b) *Regolarità dell'intervento in ordine alla mancata produzione della delibera di autorizzazione alla costituzione nel presente giudizio con riferimento all'avv. Bolognesi del foro di Ferrara;*
- c) *Necessità della riunione del presente giudizio con altro avente ad oggetto la simulazione di atti di trasferimento di quote societarie, iscritto a ruolo per l'udienza del 9 febbraio c.a.;*
- d) *Necessità della riunione del presente giudizio con altri, a carico di diversi convenuti, partecipi della attività oggetto di contestazione all'odierno convenuto.*

Sentiti il rappresentante del P.M. che si è opposto alle richieste formulate dalla difesa, nonché i rappresentanti della Regione Veneto che hanno prodotto la delibera della Giunta regionale n. 2237 del 23.12.2016;

Rilevato che, in materia di intervento, l'art. 85 del CGC (applicabile ai giudizi in corso ex art. 2 norme transitorie) prevede che "chiunque" intenda sostenere le ragioni del Pubblico Ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela;

Ritenuto che la rubrica dell'art. 85 "intervento di terzi in giudizio" vada interpretata in conformità al disposto normativo che riconosce l'intervento nei termini anzidetti e che il codice ha valore ricognitivo, per questa parte, rispetto alle norme previgenti, interpretate da questa Sezione nel senso della ammissione dell'intervento ad adiuvandum della amministrazione (Sezione Veneto n. 112/2015 e giurisprudenza ivi menzionata);

Rilevato che la difesa della Regione ha prodotto copia dell'estratto del verbale della deliberazione della G.R. n. 2237 del 23.12.2016, con la quale si conferisce mandato all'Avv. Dario Bolognesi per rappresentare e difendere la Regione nel presente giudizio, unitamente agli avvocati Cusin e Londei dell'Avvocatura regionale;

Rilevato che la trattazione e definizione del giudizio n. 30233, fissato per l'udienza del 9 febbraio non risulta pregiudicante rispetto alla definizione dell'odierno giudizio, in quanto finalizzato a rendere inefficaci nei confronti dell'erario taluni atti di disposizione patrimoniale;

Ritenuto che il presente giudizio possa essere definito autonomamente rispetto ad altri procedimenti istaurati o istaurandi e si possa prescindere dalla chiamata in causa di altri soggetti menzionati dalla difesa del Xxxxxxxx, in quanto dagli atti di causa la posizione dell'odierno convenuto risulta autonomamente valutabile con riferimento agli elementi costitutivi della responsabilità erariale

PQM

Rigetta le questioni sollevate in udienza dalla difesa e dispone la immediata prosecuzione del giudizio."

Proseguiva, pertanto, la discussione del giudizio e le parti concludevano come in atti.

La causa passava, quindi, in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio.

L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Procuratore Regionale nei confronti di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, intesa ad ottenere il risarcimento di complessivi € 5.808.477,61, di cui € 5.200.000,00 a titolo di danno all'immagine ed € 608.477,61 a titolo di danno da disservizio, oltre accessori, recato alla Regione Veneto, derivato da condotte, alcune delle quali costituenti reati contro la P.A. compresi nel Capo I, Titolo II, Libro II, del codice penale, per i quali il convenuto ha subito condanna penale con sentenza passata in giudicato.

2. Sulla legittimazione e regolarità dell'intervento adesivo della Regione Veneto.

In argomento, va integralmente confermata l'ordinanza a verbale dell'udienza del 18.1.2017, riportata integralmente in fatto.

3. Sull'eccezione del difetto di giurisdizione della Corte dei Conti: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17, comma 30 *ter*, del D.L. 1.7.2009, n. 78, in combinato disposto con gli artt. 7 e 3 della L. 27 marzo 2001, n. 97, per difetto della qualifica di pubblico dipendente.

Preliminarmente, va trattata l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti con riferimento alla domanda dell'Organo requirente di risarcimento del danno all'immagine della Regione, ritualmente sollevata dalla difesa del Xxxxxxxx.

Secondo la difesa del convenuto, l'art. 17, comma 30 *ter*, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificata dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141, nell'introdurre una disciplina generale del danno all'immagine, avrebbe circoscritto la possibilità di promuovere, innanzi alla Corte dei Conti, l'azione per il risarcimento delle lesioni alla sfera reputazionale dell'Amministrazione, limitandola ai casi in cui quel pregiudizio sia imputabile a un dipendente della Pubblica Amministrazione, ossia ad un soggetto legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego, escludendo volutamente ogni riferimento a soggetti di nomina politica, come il Xxxxxxxx, la cui responsabilità andrebbe accertata secondo gli ordinari criteri di imputazione del danno e di quantificazione dello stesso *ex art. 2043 c.c. e ss.*, con cognizione affidata al Giudice Ordinario e non alla Corte dei Conti.

Evidenziava la difesa che, trattandosi di normativa che fa eccezione a regole generali, l'interpretazione dovrebbe attenersi al dato letterale della norma, che circoscrive ai "dipendenti" il suo ambito soggettivo di applicabilità.

Il termine "dipendenti" non sarebbe tecnico avendo un significato analogo sia a quello proprio del linguaggio giuridico, ivi indicando coloro che sono legati all'Amministrazione da un rapporto di

subordinazione, sia a quello proprio del linguaggio comune, ove i dipendenti sono coloro che vengono assoggettati all'altrui sfera di controllo, direzione e vigilanza.

In ogni caso, il principio di uguaglianza impone di regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni disomogenee, con la conseguenza che la discriminazione non sussisterebbe allorquando la diversità di trattamento trovi giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate.

Ebbene, considerata la distinzione di compiti, funzioni e responsabilità tra gli organi di vertice politico e quelli di amministrazione, come disegnata nel D.Lgs. n. 165/2001 (art. 4, commi 1 e 2) e nell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, risulterebbe del tutto errata un'impostazione che legga la norma in esame in modo estensivo.

In particolare, quindi, non essendo Xxxxxxxx dipendente della Regione, risulterebbe discriminatorio trattarlo come fosse un "dipendente", piuttosto che un amministratore, poiché in tal caso verrebbero trattate in modo eguale situazioni differenti.

La giurisdizione, nel caso di amministratori o di soggetti di nomina politica, sarebbe, pertanto, degli organi di giurisdizione ordinaria, quelli cioè che ordinariamente si occupano di responsabilità extracontrattuale, anche da reato, ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c..

L'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, come prospettata dalla difesa del convenuto, è infondata.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 355 del 15.12.2010, proprio con riferimento alla normativa che qui viene in discussione, ha affermato il principio secondo il quale *"(...) la formulazione della disposizione non consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte da quelle espressamente contemplate dalla norma impugnata, la domanda di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'amministrazione possa essere proposta innanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 103 Cost.. Deve, quindi, ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria (...).*

La norma deve essere univocamente interpretata, invece, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all'immagine dell'ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria".

In detta chiave ricostruttiva, accogliendo l'esortazione della Consulta ad *"esplorare la percorribilità di soluzioni costituzionalmente orientate"* (Corte Cost., sent. n. 355 del 2010) prima di sollevare la questione di costituzionalità della norma per disparità di trattamento tra dipendenti e amministratori pubblici, pertanto dichiarata inammissibile, la giurisprudenza contabile ormai consolidata (Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 379/2014; Sez. Giur. Sicilia, sentenze n. 306/2014; n.3359/2013 e n. 3588/2011; Sez. Appello Sicilia, sent. n. 110 del 27.3.2012) ha evidenziato come, con la normativa in questione, il legislatore abbia inteso delimitare esclusivamente l'ambito oggettivo e le modalità procedurali (*"casi e modi"*) dell'azione di responsabilità amministrativa esperibile dal P.M. contabile in materia di danno all'immagine e non certo circoscrivere il novero dei soggetti evocabili in giudizio.

Nessuna specifica limitazione emerge, invece, dall'art. 17, comma 30 *ter*, per quanto riguarda la platea dei soggetti nei confronti dei quali possa essere legittimamente esperita l'azione di responsabilità per i danni inferti all'immagine della Pubblica Amministrazione (Corte dei Conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 110 del 27.3.2012).

D'altro canto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, una interpretazione del dato normativo che pervenisse a configurare una esenzione dalla responsabilità risarcitoria in

materia di danno all'immagine fondata sulla mera estrazione politica dei soggetti, si rivelerebbe *ictu oculi* in stridente contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3 della Costituzione.

Infatti, in applicazione del predetto principio, il trattamento differenziato di situazioni non perfettamente coincidenti si giustifica solo laddove le differenze tra dette situazioni siano tali da rendere iniquo un trattamento omogeneo.

Ebbene, nel caso di specie, ai fini della attribuibilità della responsabilità erariale per il danno all'immagine, non è stata evidenziata, né si scorge nell'analisi del complesso ordinamentale, una sola valida e logica ragione atta a giustificare un diverso trattamento della posizione dei dipendenti rispetto a quella degli amministratori.

In tal senso, rileva la tendenziale omogeneità di disciplina tra dipendenti e amministratori vigente in materia di responsabilità amministrativa (si veda, *ex aliis*, art. 1, comma 1 *bis*, della legge n. 20/1994 e art. 93 del TUEL).

Pertanto, alla luce di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del dato normativo, ritiene il Collegio, in adesione alla univoca giurisprudenza contabile richiamata, che l'art. 17 non possa essere interpretato nel senso reclamato dalla difesa del *Xxxxxxxx*, in quanto la limitazione ivi prevista ("*...nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97...*") è evidentemente riferita alla possibilità di agire per il risarcimento del danno all'immagine solo nei confronti di soggetti già condannati in via definitiva per le tipologie di reati indicati nella norma medesima, senza che possa in proposito ipotizzarsi alcuna discriminazione di regime giuridico tra dipendenti e amministratori.

E d'altra parte, tale soluzione è l'unica coerente con l'architettura del risarcimento del danno all'immagine: la circostanza che detto pregiudizio sia stato dal legislatore configurato come ancillare rispetto ad un reato "proprio", pacificamente configurabile sia per gli amministratori che per i dipendenti (potendo entrambi assumere la qualità soggettiva richiesta per la punibilità dei reati contro la Pubblica Amministrazione), è l'inequivoca conferma della neutralità della veste (di amministratore o dipendente) con la quale i *munera* pubblici sono esercitati.

Va, pertanto, affermata la giurisdizione di questa Corte in ordine alla domanda di risarcimento del danno all'immagine formulata dalla Procura erariale nei confronti del *Xxxxxxxx*.

4. Sulla richiesta di sospensione del presente giudizio e/o di riunione del presente procedimento agli altri giudizi pendenti con riferimento alla vicenda MOSE o, in subordine, di chiamata in causa di *Xxxxxxxx* Renato, *Xxxxxxxx* Giovanni, *Xxxxxxxx* Patrizio e *Xxxxxxxx* Maria Giovanna, *Xxxxxxxx* Vittorio, *Xxxxxxxx* Piergiorgio, Claudia *Xxxxxxxx*.

La difesa del *Xxxxxxxx*, pregiudizialmente, ha proposto istanza di sospensione del giudizio rilevando la pendenza di altre controversie, che, per il loro carattere asseritamente pregiudiziale, costituirebbero il necessario antecedente, dal quale dipenderebbe la definizione della causa.

La pregiudizialità, in particolare, è stata affermata con riferimento alle posizioni del *Xxxxxxxx*, del Venuti, dell'ex Sindaco di Venezia XXXXXXXXXX, del Ministro *Xxxxxxxx*, del *Xxxxxxxx*, del *Xxxxxxxx*, del *Xxxxxxxx* e degli altri soggetti, tutti coinvolti nelle medesime vicende da cui è originato il giudizio erariale in discussione e la cui posizione, in alcuni casi, non è stata ancora definita in sede penale.

Secondo la prospettazione difensiva, difettando l'accertamento delle condotte e delle responsabilità penali addebitabili a ciascuno di tali soggetti, si renderebbe necessaria la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione dei processi in corso di celebrazione in altri plessi giudiziari.

Con riferimento alla condotta dell'ex-assessore regionale, Renato XXXXXXXXX, al quale la Procura imputerebbe i medesimi fatti lesivi dell'immagine della Regione Veneto, secondo la difesa del XXXXXXXXX, risulterebbe pendente un procedimento contabile per i medesimi fatti.

In questo caso, la connessione sarebbe evidente trattandosi dell'identità del medesimo bene giuridico tutelato, della coincidenza dello stesso soggetto asseritamente leso, oltreché della condotta contestata, avvinta dal legame concorsuale di diversi soggetti.

Il che imporrebbe la necessaria sospensione del presente giudizio per pregiudizialità, o, quantomeno, con riguardo alla posizione dell'ex-assessore, Renato XXXXXXXXX, il *simultaneus processus*.

Occorrerebbe, infatti, valutare, anche solo ai fini della quantificazione del danno imputabile a ciascuno dei concorrenti, il contributo causale apportato da essi. Contributo che, comunque, costituirebbe, anche laddove il Collegio dovesse ravvisare un'obbligazione solidale, il limite per la suddetta solidarietà.

In tal senso, pertanto, la difesa del convenuto formulava l'istanza di sospensione del presente giudizio e/o di riunione con quelli attualmente pendenti nei confronti degli altri soggetti asseritamente corresponsabili ed in subordine, istanza di chiamata in giudizio, se già non risultasse pendente, a loro carico, un procedimento cui riunire il presente, dei soggetti cui la Procura parrebbe imputare le corresponsabilità degli eventi, ossia quantomeno il dott. Renato XXXXXXXXX, all'epoca dei fatti Assessore Regionale alle Politiche Mobilità-Trasporti e Ambiente della Regione Veneto; l'ing. Giovanni XXXXXXXXX, all'epoca dei fatti Presidente del Consorzio Venezia Nuova; gli ingegneri XXXXXXXXX Patrizio e XXXXXXXXX Maria Giovanna, all'epoca dei fatti entrambi Presidenti del Magistrato alle Acque di Venezia; il dott. XXXXXXXXX Vittorio, all'epoca dei fatti Magistrato della Corte dei Conti addetto alla Sezione di Controllo di Venezia; l'ing. XXXXXXXXX Piergiorgio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di Mantovani S.p.A. e Vice Presidente del CdA di Adria Infrastrutture S.p.A.; nonché Claudia XXXXXXXXX, all'epoca dei fatti consigliere e amministratore delegato di Adria Infrastrutture S.p.A..

Le richieste istruttorie di sospensione, riunione e integrazione del contraddittorio non possono essere accolte.

A norma dell'art. 106, n. 1, del D.Lgs. n. 174 del 26.8.2016, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di cui è causa, in virtù dell'art. 2, n. 1 delle "Norme transitorie e abrogazioni" del nuovo Codice di Giustizia Contabile, "1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato."

L'art. 106 immunizza il processo erariale dall'applicazione dell'art. 295 c.p.c., disposizione pacificamente applicabile, in forza del rinvio contenuto nell'art. 26 del R.D. n. 1038 del 13.8.1933, ai giudizi innanzi alla Corte dei Conti, fino all'entrata in vigore del nuovo Codice.

La nuova disposizione normativa replica il contenuto precettivo dell'art. 295 c.p.c., peraltro aggiungendo che, ai fini della sospensione del giudizio, la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata "ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato".

Condizione per far luogo alla sospensione, pertanto, è la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra due processi, in dipendenza del quale la definizione della controversia

pregiudicata è subordinata alla previa definizione di quella pregiudicante ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Sicché, la decisione di quest'ultima è destinata a riverberarsi, in modo automatico e pervasivo, sull'altra.

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, formatasi sull'art. 295 c.p.c., ma certamente valido riferimento anche per l'interpretazione dell'art. 106 del Codice della Giustizia Contabile, la sospensione del giudizio è "necessaria" solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico, dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato (Cassazione civile, Sez. II, 11.8.2011, n. 17212).

"Dal punto di vista logico, l'istituto processuale della sospensione necessaria è costruito su questi presupposti: la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella in tesi pregiudicata; la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto allo stesso modo; lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti.

L'idoneità della decisione sulla causa pregiudicante a condizionare quella della causa che ne dipende giustifica allora che questa causa resti sospesa a prescindere dal segno che potrà avere la decisione sull'altra.

Lo impone prima di tutto l'esigenza che il sistema giudiziario non sia gravato dalla duplicazione dell'attività di cognizione nei due processi pendenti." (SSUU Cass., sent. n. 10027 del 19.6.2012).

Quindi, la sospensione non si limita ad incidere sullo svolgimento del processo, ma ne orienta la definizione di merito, ponendolo in uno stato di quiescenza, funzionale al recepimento di decisioni assunte in altra sede.

La giurisprudenza della Corte dei Conti ha costantemente sottolineato la piena indipendenza del processo contabile rispetto a quelli civile e penale, con la conseguenza che l'assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende, di norma, inapplicabile al giudizio contabile l'istituto della sospensione, in attesa della definizione dei giudizi che si svolgono in altre sedi (Sez. Riunite n. 1/ord/2012; Sez. Giur. Basilicata n. 61 del 2013 e n. 124 del 2012; Sez. Giur. Sardegna n. 869 del 2007; Sez. II d'Appello n. 195 del 2002; Sez. III d'Appello n. 192 del 2002).

Pertanto, il giudizio contabile e quelli civile e penale si svolgono autonomamente ed anche parallelamente, avendo ciascuno la propria indipendenza, giustificata dalle diverse finalità perseguite.

Nel caso di specie, il giudizio amministrativo-contabile involge valutazioni sulla condotta del convenuto, che afferiscono alla responsabilità per il danno erariale prodotto nell'esercizio delle proprie funzioni.

Dette valutazioni non sono connesse da alcun vincolo di pregiudizialità necessaria con l'esito dei giudizi penali a carico degli altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda di rilevanza penale.

L'art. 106 del Codice della Giustizia Contabile, nel disciplinare la sospensione necessaria del processo, fa riferimento a quelle controversie, dalla cui definizione dipenda la decisione della causa da sospendere.

Nella specie, il pregiudizio economico subito dall'Amministrazione già presenta i caratteri della concretezza ed attualità richiesti dalla legge per il radicamento del giudizio di responsabilità amministrativa.

Inoltre, gli elementi probatori acquisiti al presente giudizio sono ampiamente idonei a consentire una autonoma e compiuta disamina della fattispecie, ai fini della valutazione della eventuale sussistenza e quantificazione della responsabilità erariale a carico del convenuto, indipendentemente dall'esito dei processi penali che vedono coinvolti altri soggetti per le medesime vicende e, pertanto, non si ravvisano ragioni per sospendere il processo in attesa della definizione dei giudizi penali relativi a detti soggetti.

Conseguentemente, va disattesa la richiesta difensiva di sospensione del presente giudizio.

Per le stesse ragioni, va disattesa la richiesta di riunione con gli altri procedimenti pendenti a carico di soggetti diversi.

A norma dell'art. 84 del D.Lgs. n. 174 del 26.8.2016, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di cui è causa, in virtù dell'art. 2, n. 1 delle "Norme transitorie e abrogazioni" del nuovo Codice di Giustizia Contabile: *"Quando più giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, il presidente può ordinare la trattazione nella medesima udienza. Il Collegio decide sulla riunione dei giudizi."*

Premesso che, neppure ricorrendo i presupposti di legge, la riunione dei giudizi è obbligatoria, spettando comunque al Collegio la valutazione in ordine alla opportunità della stessa, nel caso di specie, va rilevato che, pure se le condotte dei diversi soggetti coinvolti nella complessa vicenda penale si collocano nell'ambito di un articolato medesimo contesto, di cui la Procura ha ben dato conto nell'atto di citazione, con specifico riferimento alla domanda proposta nei confronti del Xxxxxxxx, certamente non vi è identità di causa con gli altri giudizi pendenti, essendo diversi i convenuti e, comunque, non si ravvisa connessione per oggetto e titolo.

Dalla collocazione delle condotte del Xxxxxxxx nel medesimo contesto fattuale non discende, infatti, necessariamente, la connessione per titolo ed oggetto delle cause.

Nel caso, il danno all'immagine e il danno da disservizio contestati al Xxxxxxxx prescindono dal concorso di altri soggetti rilevante ai fini penali e derivano esclusivamente da condotte allo stesso interamente imputabili ai fini della responsabilità erariale.

Indipendenti e indipendentemente valutabili restando i danni, all'immagine dell'Amministrazione e da disservizio, generati dalle diverse condotte di amministratori e dipendenti pubblici coinvolti nella vicenda.

Né in senso contrario depone l'esigenza di contestualizzare i fatti addebitati al Xxxxxxxx, di cui è espressione la descrizione della complessiva vicenda emersa in sede penale, riportata nella domanda attorea, chiaramente e meramente intesa ad evidenziare la collocazione delle condotte dell'attuale convenuto dell'ambito dell'intero contesto nel quale si sono realizzate.

Neppure può essere accolta la domanda d'integrazione del contraddittorio, formulata in relazione a paventate corresponsabilità, nella causazione del danno, di soggetti non evocati in questo giudizio.

A norma dell'art. 83 del D.Lgs. n. 174 del 26.8.2016, applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie di cui è causa, in virtù dell'art. 2, n. 1 delle "Norme transitorie e abrogazioni" del nuovo Codice di Giustizia Contabile: *"1. E' vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice. 2. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. 3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di*

archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attività istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni. 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non può comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67.".

La chiamata *jussu judicis*, prima contemplata dall'art. 47 del R.D. n. 1038/1933 e che trovava una parallela disciplina codicistica nell'art. 107 c.p.c., ormai è regolata dal predetto art. 83, che ha introdotto il rigoroso divieto di chiamata in giudizio su ordine del giudice.

Neppure laddove ricorra l'ipotesi di litisconsorzio necessario - che si realizza quando la responsabilità imputata ad uno dei convenuti si pone in rapporto di dipendenza con quella di altri soggetti non evocati in giudizio, oppure quando le distinte posizioni presentano obiettiva interrelazione, sicché la responsabilità dell'uno presuppone quella dell'altro, ossia, in altre parole, quando la situazione sostanziale dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, tanto che la mancata partecipazione al giudizio di uno di essi rende la sentenza *inutiliter data*, (Corte dei conti, Sez. II d'App., sent. n. 122 del 3.2.2016, sent. n. 979 del 18.12.2015) - il Giudice può procedere all'integrazione del contraddittorio.

Anche in tal caso, infatti, il Collegio, qualora alcune delle parti nei cui confronti debba essere assunta la decisione non siano state convenute, dovrà e potrà solo tener conto di tale circostanza solo ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

E neppure risultano emersi, nel corso del processo, fatti nuovi che abbiano una qualsivoglia incidenza, diretta o indiretta, sulla valutazione della posizione del Xxxxxxxx, tali da giustificare, ai sensi del predetto art. 83, n. 3, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le ulteriori, eventuali valutazioni di competenza.

Dovrà, comunque, questo Giudice decidere sull'esistenza di fatti preclusivi della domanda attorea, ovvero, ed è questo l'aspetto che qui rileva, di autonome condotte di altri soggetti che, costituendo, anche se solo in parte, il motivo dell'insorgenza del danno lamentato, riducano la responsabilità del convenuto ovvero la eliminino del tutto, senza, tuttavia, necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di terzi e senza che l'eventuale statuizione abbia efficacia nei loro confronti.

Tale *modus operandi*, oltre ad essere ormai imposto dalla legge, non comporta, evidentemente, alcun *vulnus* al diritto di difesa del convenuto, il quale, dimostrando di non essere stato l'unico autore del danno o che altri lo abbiano commesso, può vedere circoscritta la propria condanna a quella parte di danno derivata dall'efficienza causale dell'azione di ciascuno ovvero la propria assoluzione (Corte dei Conti, Sez. III d'App., sent. n. 142 del 12.4.2016 e sent. n. 121 del 31.3.2016; Sez. I d'App., sent. n. 564 del 16.11.2015).

Va, pertanto, respinta anche la richiesta di integrazione del contraddittorio, siccome formulata dalla difesa del convenuto.

5. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto delle condizioni dell'azione di cui all'art. 17, comma 30 *ter*, del D.L. 1.7.2009, n. 78, in combinato disposto con gli artt. 7 e 3 della L. 27 marzo 2001, n. 97.

Secondo la difesa del Xxxxxxxx, l'atto di citazione sarebbe affetto da nullità perché l'azione per il risarcimento del danno all'immagine, promossa nei confronti di un soggetto che non è dipendente

pubblico, ma di nomina politica, sarebbe in violazione dell'art. 17, comma 30 *ter*, che limiterebbe l'ambito soggettivo di applicazione della legge ai soli dipendenti, sancendo anche la nullità di tutti gli atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al detto comma.

Ebbene, non sussiste alcuna nullità dell'atto di citazione per le ragioni già esposte nel paragrafo relativo alla sussistenza della giurisdizione di questa Corte sul danno all'immagine della Pubblica Amministrazione causato da un soggetto di nomina politica, che qui integralmente si richiamano e che dimostrano come, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, non possa legittimamente operarsi una discriminazione tra soggetti di nomina politica e dipendenti della Pubblica Amministrazione, al fine di definire l'ambito soggettivo di applicabilità della disposizione normativa, che, pertanto, include entrambe le categorie di soggetti.

Ancora, secondo la difesa del Xxxxxxxx, l'atto di citazione sarebbe affetto da nullità per la violazione del citato art. 7, nella parte in cui prevede che *"La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato."*

In particolare, sarebbe stato violato il termine di trenta giorni accordato al Pubblico Ministero per la promozione del procedimento di responsabilità nei confronti del convenuto e ciò avrebbe determinato la nullità della citazione, in base al disposto dell'art. 30 *ter* citato, che prevede la nullità di qualunque atto istruttorio o processuale posto in violazione della predetta norma.

Va innanzitutto chiarito che la citata norma non prevede alcuna decadenza dall'azione risarcitoria contabile per l'inosservanza del termine di trenta giorni, che ha natura ordinatoria e non perentoria (*ex multis*, Corte dei Conti, Sez. Umbria, sent. n. 11 del 4.2.2016; Sez. Toscana, sent. n. 221 del 3.11.2015; Sez. I d'App., sent. n. 809 del 14.12.2012, 25.11.2008, n. 508 e 12.6.2006, n. 132).

Ciò, del resto, in piena armonia con i principi generali in materia, secondo cui i termini perentori sono solo quelli espressamente qualificati come tali dalla legge.

Pertanto, il *dies a quo* per la decorrenza del termine di trenta giorni, previsto dal citato art. 7 per l'avvio del procedimento di responsabilità, decorre non dalla comunicazione della sentenza di patteggiamento, ma dalla comunicazione della sentenza penale irrevocabile di condanna, come evincibile dalla lettera della norma secondo cui *"la sentenza irrevocabile di condanna (...) è comunicata al competente Procuratore Regionale della Corte dei Conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per il danno erariale"*, coerentemente con la configurazione della esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti precisati nella disposizione normativa, quale condizione dell'azione.

Laddove *"promozione dell'eventuale procedimento di responsabilità"* dovrà intendersi nel senso che, entro i trenta giorni dalla comunicazione della sentenza penale irrevocabile, il Requirente contabile dovrà dare l'avvio all'attività istruttoria, e non nel senso che, entro quel termine, debba essere adottato l'atto di citazione in giudizio, poiché tale interpretazione risulterebbe temporalmente incompatibile con l'esercizio degli adempimenti prodromici previsti per legge a tale scopo (Corte dei Conti, Sez. III d'App., sent. n. 303 del 13.10.2008; Sez. I d'App., sent. n. 42 del 21.1.2008).

Ebbene, nel caso di specie, la sentenza di patteggiamento n. 2097 del 17.11.2014, emessa dal Tribunale di Venezia a carico del Xxxxxxxx, è divenuta irrevocabile il 3.7.2015, data di pubblicazione dell'ordinanza n. 4692/2015, emessa il 2.7.2015, con cui la Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il gravame proposto dall'attuale convenuto.

L'istruttoria della Procura erariale, per quanto anche riconosciuto dalla difesa del Xxxxxxxx a pagina 19 della memoria di costituzione depositata il 28.12.2016, è stata avviata il 25.3.2015, a fronte di una nota della Guardia di Finanza del 21.1.2015, pervenuta alla Procura in data 26.1.2015 e, quindi, persino prima del deposito della sentenza penale irrevocabile di condanna.

L'eccezione è, pertanto, infondata.

Del tutto inutile, poi, sarebbe l'accertamento richiesto dal resistente, in ordine alla esistenza e alla tempistica di altra comunicazione eventualmente effettuata dalla Procura penale alla Procura erariale, ai sensi dell'art. 129 delle norme di attuazione del c.p.p., considerato che, per un verso, per quanto innanzi rappresentato, l'azione del Pubblico Ministero risulta tempestivamente avviata e, per altro verso, a norma del più volte citato art. 30 *ter*, il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento per il danno all'immagine arrecato alla P.A. *"resta sospeso fino alla conclusione del procedimento penale"*, conclusione che, evidentemente si è realizzata con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Di talché è indifferente, in tal caso, quando sia stato avviato il procedimento penale nei confronti del Xxxxxxxx e se di detto avvio sia stata data comunicazione al Pubblico Ministero erariale, poiché, comunque, con riguardo al danno all'immagine, di cui qui unicamente si discute sulla base del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nessuna prescrizione dell'azione erariale può ritenersi maturata.

6. Sull'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per mancata specifica determinazione della *causa petendi* a mente degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, 164, comma 4, del c.p.c. e artt. 1, 3, 45 del R.D. 13.8.1933, n. 1038. Violazione del diritto di difesa. Violazione dei principi di chiarezza, sinteticità degli atti e di economia processuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111, co. 2 e 7, Cost..

Secondo la difesa del Xxxxxxxx, *"il lunghissimo libello attoreo"* apparirebbe *"inutilmente prolisso e, alla resa dei conti, assai poco chiaro in termini di comprensione degli eventi, nella loro specificità, riferibili al dott. Xxxxxxxx."* (memoria di costituzione depositata il 28.12.2016, pag. 23).

A parere della difesa, risultando la vicenda del MOSE complessissima tanto dal punto di vista oggettivo, coinvolgendo diversi profili e responsabilità, che da quello soggettivo, dato l'elevato numero di indagati/imputati per i medesimi fatti, appartenenti anche a più Amministrazioni, sarebbe stato necessario, da parte della Procura erariale, contestualizzare e puntualizzare.

L'atto di citazione sarebbe, invece, generico e sembrerebbe addossare al Xxxxxxxx tutta la responsabilità degli eventi legati alla vicenda MOSE.

La Procura avrebbe, cioè, tentato di attribuire al convenuto anche fatti che, sia pure appartenenti alla stessa vicenda complessivamente considerata, riguarderebbero l'operato di convenuti in altri, diversi processi.

Tanto potrebbe dedursi da quanto affermato nel capitolo iniziale della citazione, intitolato *"Esposto e riassunto della vicenda penale"* (da pag. 1 a pag. 4): le varie vicende penali ivi sommariamente descritte, essendo relative al versante fiscale dell'indagine, non avrebbero visto coinvolto direttamente il convenuto, né sarebbero rilevanti ai fini del risarcimento del danno all'immagine o da disservizio, per cui si procede in questa sede.

Con riferimento al secondo capitolo della citazione, rubricato *"ordinanza del GIP di Venezia del 31 maggio 2014 di applicazione delle misure e sequestro per equivalente"*, la difesa ne rilevava la assoluta indeterminatezza e genericità.

Nelle 87 pagine del capitolo, secondo la prospettazione difensiva, la Procura avrebbe riportato ampi stralci del provvedimento cautelare emesso dal Giudice delle indagini preliminari nei confronti di molti soggetti non convenuti nel presente giudizio, trascrivendo buona parte degli interrogatori dei chiamati in correità e coindagati nella vicenda penale, senza tuttavia, esplicitare se

e quale fosse il collegamento con i fatti specificamente contestati al Xxxxxxxx, in termini di pregiudizio all'immagine o da disservizio, nel capitolo 5 (erroneamente numerato con il 4).

Non sarebbe, cioè, chiaro il rapporto tra i fatti e i brani degli interrogatori riportati nel capitolo 2 ed i fatti specificamente indicati nel capitolo 4 (*recte* 5) ai fini della ricostruzione delle contestazioni in ordine al danno all'immagine e al danno da disservizio, cosicché sarebbe risultata particolarmente difficoltosa *"la scelta su cosa e/o da cosa difendersi"* (memoria Xxxxxxxx, *cit.* pag. 24).

Ciò anche in considerazione del fatto che, a parere della difesa, risulterebbe impossibile replicare ad affermazioni che non solo provengono da chiamati in correità, ma che, oltretutto, appartengono ad una fase processuale nella quale non si formerebbe alcuna prova valevole in giudizio.

Ci sarebbe, poi, anche incertezza sulla legittimazione attiva, che non sarebbe dato comprendere sia la Regione Veneto, lo Stato o entrambi.

Solo nella parte conclusiva della citazione, ossia a pag. 103, comparirebbero, secondo la prospettazione difensiva, le prime *"considerazioni sul danno all'immagine e il danno da disservizio causati dal Xxxxxxxx"*, con puntuale riferimento ad alcuni degli episodi copiosamente descritti nel capitolo 2.

Ciò considerato, secondo la difesa, sarebbero molteplici i profili di censura dell'operato della Procura.

Il più immediato sarebbe che, a fronte dei fatti di danno descritti nel capitolo 4 (*recte* 5) della citazione, *"buona parte della trascrizione dell'ordinanza del GIP (...) appare incomprensibile perché non rapportata alle ragioni di fatto e di diritto per cui si procede, e quindi superflua dal punto di vista strettamente giuridico, posta la specificità e singolarità del procedimento attivato dalla Procura al fine di ottenere un ristoro economico a fronte di un danno erariale."* (memoria Xxxxxxxx, *cit.*, pag. 25).

Il che si tradurrebbe in una manifesta violazione del principio di sinteticità e di economia processuale, principi che trovano legittimazione nell'assunto costituzionale della ragionevole durata del processo.

Peraltro, se anche il capitolo 2 avesse una sua giustificazione ai fini del richiesto ristoro dei danni all'immagine e da disservizio, si sarebbe al cospetto di una grave incertezza nella determinazione della *causa petendi*, dovuta al carattere *"ultragenerale"* degli addebiti al Xxxxxxxx, che allora dovrebbero essere quelli che, *de relato*, vengono riferiti, senza contraddittorio alcuno, dai coindagati, negli interrogatori che la Procura ha riportato, trascrivendo ampi stralci del provvedimento del GIP del 31.5.2014.

Se così fosse, sarebbero stati violati, in modo palese, il contraddittorio e i diritti della difesa del Xxxxxxxx, non ammesso a replicare alle costruzioni dei suoi principali accusatori, strumentalmente non tratti a giudizio nel medesimo processo.

Ma, secondo la difesa, così non sembrerebbe essere perché, da un lato, si tratterebbe comunque di interrogatori di coindagati, i quali possono dichiarare ciò che appare loro più utile, e non di prove da utilizzare in altro giudizio; dall'altro lato, perché tali fatti non rientrerebbero tra quelli che la parte attrice avrebbe specificamente annoverato quali fonti di danno, nel paragrafo 5 della citazione.

In altri termini, se i fatti posti a base della richiesta di risarcimento del danno all'immagine e del danno da disservizio fossero solo quelli di cui al capitolo 4 (*recte* 5) della citazione, allora tutto il capitolo 2 sarebbe inutile, in violazione dei principi innanzi detti di sinteticità, chiarezza ed economia processuale.

Se, diversamente, dovesse ritenersi che anche i fatti di cui al capitolo 2 sono posti a fondamento della richiesta di risarcimento del danno erariale, allora la citazione dovrebbe considerarsi nulla per

genericità ed indeterminatezza della *causa petendi*, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non essendo affatto chiaro a quale dei numerosissimi episodi descritti nel capitolo 2 dell'atto di citazione corrisponderebbe la responsabilità diretta e singolare del *Xxxxxxxx*, in tal modo risultando pregiudicato il pieno esercizio del diritto di difesa.

La censura è infondata.

Va innanzitutto premesso che, dalla complessiva lettura dell'atto di citazione, risulta evidente che sia i fatti di cui al capitolo 2, che quelli di cui al capitolo 4 (*recte* 5) sono posti a fondamento della richiesta di risarcimento del danno erariale, modulato nelle due concorrenti componenti del danno all'immagine e del danno da disservizio.

Risulta altresì indubitabile che, ai fini della configurabilità del danno all'immagine, i fatti che la Procura erariale ha preso in considerazione sono quelli per cui è intervenuta la sentenza penale irrevocabile di condanna, come chiaramente esplicitato nelle pagine 105 e 106 dell'atto di citazione, laddove, proprio a pag. 106, senza possibilità di equivoco, chiaramente l'Organo requirente afferma che *"Nel caso di specie, pertanto, la condotta del Xxxxxxxx, condannato ex artt. 444 e ss c.p.p. con la sentenza del GIP del Tribunale di Venezia n. 2097 del 17.11.2014, ha determinato un rilevante danno alla credibilità ed al prestigio dell'Amministrazione cui apparteneva, ossia in misura più duratura alla Regione Veneto."*

Ancora, risulta evidente che l'articolata descrizione della vicenda, nella sua complessità ed ampiezza, è funzionale a contestualizzare le condotte causalmente addebitabili, in modo diretto ed esclusivo, al *Xxxxxxxx*.

Inoltre, proprio la valorizzazione dello scenario di riferimento è un indispensabile ausilio per l'apprezzamento dell'elemento soggettivo delle condotte attribuibili al *Xxxxxxxx*.

Forse l'impianto argomentativo fatto proprio dalla Procura non era l'unico, fra le diverse possibili architetture del ragionamento, astrattamente utilizzabile.

Ma certamente, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, la logica della impostazione dell'atto di citazione non appare censurabile, non pregiudicando le facoltà difensive e non compromettendo affatto le possibilità di valutazione intestate al Collegio.

La Procura, infatti, ragionevolmente, dopo aver dato conto delle modalità di acquisizione della notizia del danno, esponeva le informazioni relative ai fatti da cui aveva tratto origine la vicenda penale, nonché i più significativi passaggi che detta vicenda aveva visto svilupparsi proprio nel plesso giudiziario penale, con specifico riguardo agli episodi indispensabili alla comprensione generale della vicenda e, quindi, alla posizione specifica del *Xxxxxxxx*.

Comprensibile e, comunque, non censurabile, in quanto logica e ragionevole, risulta, poi, la scelta della Procura di ricostruire i predetti fatti riportando direttamente i brani degli interrogatori di soggetti coinvolti nella vicenda e/o informati sui fatti medesimi, così come già recepiti nella fondamentale ordinanza di applicazione delle misure e sequestro per equivalente del Giudice penale del 14.5.2014, palesamente e dichiaratamente considerati fonte di prova (di cui successivamente verranno analizzate ammissibilità ed attendibilità) e ben idonei a chiarire i contorni della intera vicenda e gli specifici fatti riferibili al *Xxxxxxxx* e di cui proprio alcuni dei predetti soggetti si erano resi co-protagonisti.

Altrettanto palese è l'utilità del capitolo 4 dell'atto di citazione, nel quale la Procura dà conto dei contenuti della sentenza di patteggiamento n. 2097 del 17.11.2014 che, passata in giudicato, costituisce la condizione dell'azione di risarcimento per il danno all'immagine, come correttamente specificato nel successivo capitolo 5, per errore materiale numerato come 4.

In questo ultimo capitolo, che nulla può ragionevolmente indurre a considerare esaustivo delle condotte attribuite al Xxxxxxxx e ritenute, dalla Procura, foriere di danno erariale, ma che, chiaramente va letto unitamente ai capitoli precedenti, nei quali viene individuato l'intero complesso delle predette condotte, così come emerse dall'istruttoria penale e cristallizzate, almeno in gran parte, nella sentenza di patteggiamento innanzi citata, l'Organo requirente, precisati alcuni fatti indubitabilmente dichiarati prescritti nella sentenza penale di patteggiamento e, quindi, irrilevanti ai fini della sussistenza e quantificazione del danno all'immagine, ma certamente scrutinabili ai fini della valutazione del danno da disservizio, trattava in successione le due voci di danno, adducendo la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale e gli elementi utili per la eventuale quantificazione dello stesso, replicando, infine, alle deduzioni formulate dal convenuto nella fase cautelare.

Tanto rilevato, paiono ineccepibili la struttura e la logica dell'atto di citazione, complesse solo a causa e nella misura determinata dalla complessità dei fatti.

7. Sulla eccezione di improcedibilità dell'azione risarcitoria per il danno all'immagine pubblica per carenza di sentenza integralmente condannatoria e sulla carenza della *causa petendi* sotto altro aspetto.

Eccexxxxxxxxx, poi, la difesa del Xxxxxxxx, l'improcedibilità dell'azione di risarcimento del danno all'immagine per la carenza di una sentenza di condanna penale irrevocabile: la Procura avrebbe fondato la predetta azione esclusivamente sui fatti precisati nel capitolo 4 (*recte* 5), tutti dichiarati prescritti in sede penale.

Anche questa eccezione è palesemente infondata.

Per quanto esposto nel precedente paragrafo, il capitolo 4 (*recte* 5) dell'atto di citazione, con riguardo ai fatti rilevanti per il presente giudizio e, quindi, alla individuazione delle condotte del Xxxxxxxx foriere di danno, va letto come completamento ed ulteriore puntualizzazione dei fatti già compiutamente e chiaramente rappresentati nel capitolo 2 e seguenti.

Con specifico riferimento, poi, alle condotte rilevanti ai fini del risarcimento del danno all'immagine, proprio nel predetto capitolo 4 (*recte* 5), a pag. 106, la Procura afferma, senza possibilità di equivoco, che "*Nel caso di specie, pertanto, la condotta del Xxxxxxxx, condannato ex artt. 444 e ss c.p.p. con la sentenza del GIP del Tribunale di Venezia n. 2097 del 17.11.2014, ha determinato un rilevante danno alla credibilità ed al prestigio dell'Amministrazione cui apparteneva, ossia in misura più duratura alla Regione Veneto*", così palesando che, ai fini della predetta voce di danno, le condotte rilevanti sono quelle per le quali il Xxxxxxxx è stato condannato irrevocabilmente in sede penale.

Con ciò ritenendosi ovviamente infondate le contestazioni formulate in ordine alla genericità della *causa petendi*, ribadite dalla difesa del convenuto anche sotto questo profilo.

8. Sulla eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio per difformità tra invito a dedurre e atto di citazione.

Secondo la difesa del convenuto, l'atto di citazione presenterebbe, rispetto all'invito a dedurre, difformità tali da determinarne l'inammissibilità.

In particolare, il riferimento è alle affermazioni di pag. 113 dell'atto di citazione, ove la Procura evidenzia come il convenuto avrebbe ricevuto vantaggi economici indebiti anche dopo il periodo ritenuto prescritto dal punto di vista penale, con la conseguente parallela richiesta che il Collegio, da un lato, applichi, come parametro di determinazione del danno, gli emolumenti leciti ed illeciti percepiti dal Xxxxxxxx nel periodo interessato, richiesta asseritamente nuova e mai formalizzata, e, dall'altro, determini il *quantum* risarcitorio, ai sensi dell'art. 1226 c.c., e non già secondo la formulazione ed applicazione della norma di cui alla c.d. "Legge Severino" sul "raddoppio".

Nuova sarebbe pure l'affermazione per cui, dalla erarietà del danno per cui si procede, discenderebbe il fatto che esso sarebbe stato patito da tutto l'apparato pubblico comprensivo dello Stato e delle Regioni, con ciò rendendo incerto se legittimato attivo sia la Regione Veneto, lo Stato o tutti e due.

Affermazioni inammissibili sussistendo una sostanziale difformità di richieste (*causa petendi*) tra quelle prospettate in citazione e quelle contenute nell'invito a dedurre.

Sussisterebbe, quindi, una diversità sostanziale nell'impostazione dei due atti, pre-processuale e processuale, e della rispettiva *causa petendi* e del *petitum* formale e sostanziale.

Il difetto di corrispondenza tra gli addebiti contestati con l'invito a dedurre e quelli contenuti nell'atto di citazione comporterebbe l'inammissibilità dell'atto di citazione, poiché non avrebbe consentito al convenuto di predisporre una adeguata difesa in sede di deduzioni.

L'eccezione è priva di pregio.

La giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n.1/QM/2007), nel riconoscere all'invito a dedurre una funzione di garanzia della posizione soggettiva dell'invitato e nell'escludere una sia pure indiretta anticipazione del contraddittorio giudiziale nella fase pre-processuale, ha ribadito che l'azione deve ritenersi esercitata solo con l'atto di citazione, per cui ben potrebbe darsi che non ricorra una totale corrispondenza tra il contenuto dell'invito a dedurre e quello della domanda e che possa, conseguentemente, configurarsi un certa difformità che riguardi i fatti e le valutazioni, se non altro in relazione a quanto dedotto dagli interessati; difformità che, però, non può considerarsi causa di nullità o inammissibilità della citazione, se non altera il nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi* (Corte dei Conti, Sez. d'App. Sicilia, sent. n. 150 del 14.10.2016)

Tale posizione esegetica è costantemente richiamata dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 219 del 4.7.2016), secondo la quale l'invito a dedurre ha una duplice funzione, la prima di assicurare la massima completezza istruttoria per evidenti ragioni di economia processuale, la seconda di consentire al presunto responsabile di svolgere le proprie argomentazioni a difesa al fine di pervenire all'archiviazione della vertenza.

All'invito, quindi, non può essere riconosciuta alcuna funzione volta ad instaurare una contrapposizione dialettica tra Pubblico Ministero e persone invitate a fornire deduzioni, funzione, questa, propria del giudizio che si instaura dinanzi ad un Giudice terzo, per cui nessuna lesione del diritto di difesa può realizzarsi in questa fase (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 989/2010 e Sez. III d'App., sent. n. 746/2010).

Corollario di questo principio giurisprudenziale è, come detto, quello della non necessaria piena corrispondenza tra invito a dedurre e citazione, essendo anzi fisiologico che sussista una difformità di fatti e valutazioni, se non altro in relazione a quanto dedotto dagli interessati, purché rimanga immutato il nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi* (sul punto cfr. SS.RR. di questa Corte n. 7/98, Sezione Lombardia n. 324/2009 e Sezione Terza di appello n. 52/2013).

Questi principi sono stati ribaditi, da ultimo, dalla Sez. II Centrale d'Appello, che, nella sentenza n. 44 del 27.1.2017, ha affermato come la correlazione tra i due atti debba essere apprezzata in relazione ai fatti costitutivi della responsabilità amministrativa e posti a fondamento dell'uno e dell'altro, senza che acquisti rilevanza la qualificazione giuridica o l'applicabilità di norme determinative in concreto di aspetti specifici della contestata responsabilità.

L'invito a dedurre, pertanto, deve offrire al suo destinatario un quadro sufficientemente dettagliato degli elementi di fatto, in relazione ai quali il Procuratore regionale reputa sussistere la responsabilità amministrativa dell'invitato; quadro fisiologicamente soggetto a puntualizzazioni e

precisazioni all'atto dell'emissione della citazione, nella quale il contesto della pretesa attrice deve trovare la sua esatta collocazione quanto a pretesa e sue ragioni fondanti (Corte dei Conti, Sez. II d'App., sent. n. 831 del 23.8.2016).

Ebbene, nel caso di specie, l'invito a dedurre conteneva già l'intero e puntuale quadro di tutti gli elementi di fatto, in relazione ai quali il Procuratore ha ritenuto la sussistenza del danno erariale e proprio i medesimi detti elementi sono stati posti a fondamento dell'atto di citazione.

Le difformità evidenziate dalla difesa del convenuto, lungi dall'integrare una sostanziale modifica di *petitum* e *causa petendi*, sono tutte riconducibili al fisiologico assestamento dell'atto di citazione, limitato alla puntualizzazione della posizione della Procura attrice, anche in relazione alle difese prospettate in sede di procedimento cautelare.

Tanto più, laddove si consideri che, a prescindere dall'eventuale riferimento contenuto nell'atto di citazione, resta nella disponibilità del Collegio, con riferimento ai fatti dedotti dalla Procura, l'individuazione della normativa applicabile ai fini della quantificazione del danno, ivi compreso il ricorso a criteri equitativi (diverso è, poi, il problema relativo alla prova) e l'individuazione dell'Amministrazione in concreto danneggiata dalle condotte del convenuto.

L'individuazione dell'Amministrazione danneggiata è, infatti, un potere che, per pacifica giurisprudenza, è rimesso al Giudice (Corte dei Conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 117 del 2014; Sez. II d'App., sent. n. 52 del 2007).

9. Sulla eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per genericità con riferimento alla legittimazione attiva e sulla incompetenza della Sezione Veneta della Corte dei Conti.

Secondo la prospettazione difensiva, l'atto di citazione sarebbe inammissibile poiché generico in ordine alla individuazione del soggetto danneggiato.

Non si comprenderebbe, cioè, se la Procura abbia inteso contestare il danno, asseritamente arrecato dal Xxxxxxxx, alla Regione Veneto, allo Stato o a entrambi.

Al riguardo, deve prioritariamente essere evidenziato che l'individuazione dell'Amministrazione danneggiata è un profilo rimesso all'apprezzamento del Collegio. In tal senso è la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Corte dei Conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 117 del 2014; Sez. II d'App., sent. n. 52 del 2007).

Dunque, anche eventuali ambiguità nell'individuazione del soggetto che ha subito il prospettato pregiudizio erariale non compromettono l'attitudine dell'atto introduttivo ad instaurare un valido giudizio.

In ogni caso, nel caso di specie, nessuna ambiguità è ravvisabile atteso che la Procura ha chiaramente individuato nella Regione il soggetto danneggiato dalle condotte del Xxxxxxxx.

Con riguardo al danno all'immagine, ciò risulta inconfutabilmente, oltre che dal complesso della ricostruzione fattuale, dalle conclusioni prospettate dalla Procura stessa su tale voce di danno, a pag. 106 dell'atto di citazione, ove, come già riportato ad altri fini, si legge: *"Nel caso di specie, pertanto, la condotta del Xxxxxxxx, condannato ex artt. 444 e ss. c.p.p. con la sentenza del GIP del Tribunale di Venezia n. 2097 del 17.11.2014, ha determinato un rilevante danno alla credibilità ed al prestigio dell'Amministrazione cui apparteneva, ossia, in misura più duratura alla Regione Veneto."*

Anche con riguardo al danno da disservizio, la prospettazione della Procura, evincibile dal complesso dell'atto di citazione, induce a ritenere che il soggetto leso dalle condotte attribuite al Xxxxxxxx, per l'intero periodo in contestazione, sia la Regione Veneto.

In particolare, a pag. 107, con riguardo al periodo in cui il Xxxxxxxx era Governatore del Veneto, la Procura chiarisce come, al danno all'immagine, *"debba essere aggiunto anche il danno da disservizio*

che lo stesso Xxxxxxxx ha causato all'Amministrazione di sua appartenenza per attività contrastanti con l'adempimento dei suoi doveri assunti quale Presidente della Regione."

Anche per il periodo successivo alla cessazione della predetta carica, l'Amministrazione danneggiata viene individuata, dalla Procura, nella Regione Veneto.

L'affermazione citata dalla difesa del convenuto, secondo cui *"il danno viene ritenuto da questa Procura "erariale", riguardando tutto l'apparato pubblico comprensivo dello Stato e delle Regioni"*, ha una portata equivoca esclusivamente perché estrapolata dal contesto.

Tanto emerge, con ogni evidenza, laddove si legga il seguito delle argomentazioni, nelle quali l'Organo requirente rappresenta che: *"Quanto alla posizione del Xxxxxxxx nella vicenda deve ritenersi strettamente connessa al suo lunghissimo incarico di 15 anni quale presidente della Regione, ancorché poi diventò Ministro e Senatore della Repubblica.*

Dice il Tribunale del riesame, ossia la sentenza richiamata dalla difesa del Xxxxxxxx rispetto alla richiesta di spostare la competenza al Tribunale dei Ministri: "Innanzitutto vi è prova, come si dirà nel proseguo, del fatto che le numerose dazioni percepite nel tempo da Xxxxxxxx erano esecutive di un pregresso e consolidato accordo che aveva come riferimento la figura dell'indagato nella sua veste di Presidente della Regione Veneto e quindi in grado di poter direttamente o indirettamente influire positivamente sugli interessi del Consorzio Venezia Nuova e del gruppo Mantovani; quest'ultimo, con particolare riferimento alla vicenda dei project financing. D'altro canto la qualifica di Xxxxxxxx come Ministro delle Politiche Agricole (dal 16 aprile 2010 al 23 marzo 2011) e di Ministro dei Beni e delle Attività Culturali (dal 23 marzo 2011 al 16 novembre 2011) non evidenzia alcuna connessione con il progetto idraulico Mose". Va aggiunto che il Xxxxxxxx era ancora un esponente di spicco nella Regione Veneto del partito di maggioranza al Governo e ciò per il Consorzio rappresentava una garanzia per la continuazione dei lavori con il sistema caratterizzato da illeciti che già durava da tempo."

Da quanto riportato, risulta evidente il portato dell'assunto della Procura, che ha chiaramente inteso sostenere che il Xxxxxxxx anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico di Presidente della Regione, nella sua qualità di Ministro, Parlamentare e, comunque, di esponente di spicco nella Regione Veneto del partito di maggioranza al Governo, poteva incidere - alterandone l'imparzialità, il buon andamento e l'economicità - sulla gestione amministrativa della Regione Veneto, in virtù dello sperimentato sistema di corruzione, che continuava a produrre i suoi effetti, sia in termini di distorsione del corretto amministrare o, comunque, almeno in termini di aspettativa in tal senso dei soggetti pagatori delle tangenti e di disponibilità ad incidere sulla gestione degli affari amministrativi della Regione, implicita nella accettazione di tangenti corrisposte a tal fine, sia in termini di percezione degli illeciti vantaggi economici.

Tutto ciò considerato, pare evidente che, nella prospettazione attorea, l'Amministrazione danneggiata sia, anche per il danno da disservizio, per l'intero periodo in contestazione, la Regione Veneto.

Resta, pertanto, assorbita ogni ulteriore eccezione relativa alla competenza di questa Corte.

10. Il merito.

10.1 Le prove.

Con riguardo al corredo probatorio versato in atti dalla Procura regionale al fine di provare la responsabilità del convenuto per il danno erariale, attese le contestazioni della difesa del Xxxxxxxx, vanno effettuate alcune preliminari osservazioni in ordine alla valenza della sentenza di patteggiamento e alla utilizzabilità ed attendibilità delle altre prove, con specifico riferimento alle dichiarazioni degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, acquisite nell'ambito del procedimento

penale e attinte dal Procuratore regionale, poiché ritenute rilevanti e attendibili anche nell'ambito del presente giudizio.

10.1.1 Sulla valenza della sentenza di patteggiamento.

Sulla valenza della sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.*, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. II d'App., sent. n. 574 del 26.5.2016; Sez. I d'App., sent. 63 del 4.2.2016; Sez. III d'App., sent. n. 502 del 15.10.2015; Sez. I d'Appello, sent. n. 406 del 13.3.2014 e sent. n. 253 del 12.2.2014), la decisione dell'imputato di chiedere il patteggiamento della pena può considerarsi come tacita ammissione di colpevolezza e, nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al Giudice l'accertamento e la valutazione dei fatti difformi da quelli contenuti nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tuttavia questa assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie.

Ciò in quanto tale sentenza implica, comunque, l'inesistenza di elementi atti a legittimare l'assoluzione dell'imputato e le risultanze del processo penale sono pienamente utilizzabili e valide anche al di fuori di tale ambito e, segnatamente, in quello amministrativo-contabile per l'affermazione della sussistenza di eventuali responsabilità erariali (Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 258 del 12.7.2016).

Inoltre, dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p. ad opera dell'art. 2 della L. 27 marzo 2001, n. 97 e poi dell'art. 2 della legge n. 234/2003, che ora stabilisce: "*Salvo quanto previsto dall'art. 653*" - sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare - "*la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna*", anche la Suprema Corte di Cassazione si è orientata verso una tesi più vicina alle posizioni di questa Corte, affermando che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.* costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione (*ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. lav., 22/02/2011, n. 4258; Cass. Civ., Sez. V, 03/12/2010, n. 24587; Cass. Civ., Sez. lav., 09/03/2009, n. 5637; Cass. Civ., Sez. lav., 08/01/2008, n. 132; Cass. Civ., Sez. Un., 31/07/2006, n. 17289; Cass., Sez. Trib., sent. n. 19251 del 30.9.2005).

Inoltre, la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale "*il regime della equiparazione (fra i due tipi di pronuncia)*" comporta l'"*applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse*" (SS.UU. n. 17781/2006).

E la stessa Corte costituzionale ha individuato un principio "*di sistema*" che parifica, salvo possibili deroghe, "*la sentenza di condanna pronunciata all'esito del patteggiamento rispetto alla condanna pronunciata all'esito del giudizio ordinario*" (Corte cost. n. 336/2009)." (Corte dei Conti, Sez. III d'App., sent. n. 502 del 15.10.2015; Sez. II d'Appello, sent. n. 489 del 25.7.2013).

10.1.2 Sulla utilizzabilità ed attendibilità delle prove acquisite nell'ambito del processo penale.

Il quadro innanzi descritto è perfettamente coerente con il principio, pacifico, per cui il Giudice civile o amministrativo (a differenza di quello penale) può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, compresa la sentenza di patteggiamento, oltre che dagli altri documenti che provengano dal procedimento penale, su cui quella sentenza di patteggiamento è fondata.

Nel giudizio civile o amministrativo, d'altra parte, possono essere utilizzati come indizi anche le dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermate in sede dibattimentale, come ogni altro genere di indizi, purché siano gravi, precisi e concordanti (Corte dei Conti, Sez. I d'Appello, sent. n. 406 del 13.3.2014).

Orbene, nel caso di specie, la sentenza di patteggiamento n. 2097 del 2014 emessa dal Tribunale di Venezia nei confronti del Xxxxxxxx si fonda espressamente sull'impianto accusatorio dettagliatamente delineato nella ordinanza di applicazione delle misure e sequestro per equivalente del GIP del Tribunale di Venezia del 31.5.2014, confermata totalmente nella sua valenza ricostruttiva, in sede di riesame, e riformata limitatamente ad alcuni reati prescritti, per come esposto nel fatto della presente sentenza, con riferimento specifico alla posizione del Xxxxxxxx.

I predetti provvedimenti penali, tutti coerenti ed omogenei nella rappresentazione della sostanza dei fatti, già di per sé costituiscono prove nel presente giudizio.

Ad essi, si sommano le ulteriori prove costituite, tra l'altro, dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nelle vicende rilevanti, assunte nell'ambito del procedimento penale e fatte proprie dal Pubblico Ministero erariale.

Dichiarazioni, la cui attendibilità è confermata dalla loro intrinseca coerenza, dalla sostanziale corrispondenza con dichiarazioni di altri coimputati o correi, e confortate spesso da riscontri documentali e da intercettazioni ambientali e telefoniche, tutti dettagliatamente riportati nella ordinanza del GIP del 31.5.2014 e, in parte, riportati nell'ordinanza del Tribunale del Riesame e nella sentenza di patteggiamento, che, qui, per economia processuale, si richiama per tali profili.

Prove non efficacemente contestate dalla difesa del convenuto, in special modo con riguardo alla attendibilità dei soggetti a conoscenza e/o coinvolti nella vicenda penale e alla veridicità delle dichiarazioni rese.

Con specifico riferimento alle determinanti dichiarazioni di soggetti coinvolti nella medesima vicenda penale, questa Corte, all'esito del complessivo ed autonomo esame del materiale probatorio, ritiene di potere concordare con quanto affermato, in sede penale, dal Giudice penale della cautela, nell'ordinanza del 31.5.2014, nelle pagine 124 e seguenti, nel provvedimento del Tribunale del Riesame depositato l'8.8.2014, nelle pagine 39 e seguenti e confermato nella sentenza di patteggiamento emessa a carico del Xxxxxxxx.

In particolare, si osserva nella predetta ordinanza cautelare penale del 31.5.2014: *"Quanto alla valutazione delle altre fonti dichiarative e di prova si deve osservare quanto segue:*

a) quanto alle dichiarazioni testimoniali di soggetti sentiti a SIT ovviamente non si pone alcuna questione, trattandosi di dichiarazioni di soggetti estranei alle condotte criminose, attendibili estrinsecamente in quanto coerenti rispetto alle altre emergenze probatorie e intrinsecamente in quanto logiche e prive di contraddizioni, come poi si vedrà di volta in volta in base al loro esame (...).

b) Quanto al valore probatorio delle chiamate in correità

(...) Quindi deve essere in primo luogo ribadita in questa sede la valenza probatoria autonoma delle dichiarazioni in primis, in ordine alla generalità delle sistematiche condotte illecite scoperte, rese a più riprese da Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, nonché da ██████████, da Xxxxxxxx, da Xxxxxxxx, da Xxxxxxxx, da Xxxxxxxx(...), nonché di tutti gli altri dichiaranti per singole vicende.

a) attendibilità intrinseca

E' evidente che il vaglio dell'attendibilità intrinseca del dichiarante costituisce la prima verifica da compiere essendo questa un'operazione logicamente precedente a quella volta a riscontrarne esternamente il contenuto.

Si ritiene in questa sede che siano risultati sostanzialmente riscontrati nelle deposizioni dei predetti collaboratori i criteri seguenti di attendibilità intrinseca dei predetti chiamati in correità.

Deve, poi, considerarsi ormai consolidato l'insegnamento della giurisprudenza in ordine all'individuazione dei criteri (rectius, parametri) di valutazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante.

In sintesi l'attendibilità intrinseca va desunta dall'immediatezza, dall'univocità, dalla spontaneità e genuinità, dalla costanza e dalla coerenza logica delle dichiarazioni accusatorie rese, dall'assenza di

suggerimenti o condizionamenti da parte degli inquirenti e di desideri di protagonismo, nonché dal disinteresse manifestato dal dichiarante - valutato sotto il duplice profilo dell'eventuale presenza di rancori, inimicizie ed in genere motivi di vendetta e rivalsa nei confronti degli accusati e della speranza di godere benefici premiali - dovendosi, ovviamente accordare una doverosa preferenza al confessato personale coinvolgimento del chiamante nello stesso fatto-reato narrato (...).

Con riferimento a tali criteri giurisprudenziali deve ritenersi accertata:

l'istantaneità delle dichiarazioni rese da diversi dei dichiaranti in primis Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, nonché Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, nonché Xxxxxxxx, nonché Xxxxxxxx, che hanno collaborato immediatamente dal primo interrogatorio con gli inquirenti (addirittura la Xxxxxxxx già nell'interrogatorio di garanzia), mentre il Xxxxxxxx ha assunto la decisione di addivenire ad una collaborazione nel giro di pochi mesi dall'arresto, continuando tutta la collaborazione ed arricchendola anche dopo aver ottenuto attenuazioni di misure.

Inoltre risulta accertata la loro volontà, manifestata negli interrogatori che si sono succeduti, di parlare di fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli per i quali erano stati originariamente arrestati, dimostrando quindi spontaneità nel riferire fatti anche non noti agli inquirenti, e dimostrando di essere in grado di rendere spontaneamente dichiarazioni auto-incriminanti, anche su fatti non ancora scoperti, con conseguenti dichiarazioni rese contra se, indubbiamente aggravanti la loro posizione processuale, dati questi rafforzanti la loro attendibilità, assieme al dato per il quale quando il collaborante è in grado di riferire particolari fino a quel momento sconosciuti agli stessi inquirenti, in questi casi la conoscenza del collaboratore è prova di un suo contatto diretto con gli autori (e in tal caso co-autori) dei fatti e solo in tal modo potendosi conoscere determinati particolari.

Inoltre si è trattato per i dichiaranti di deposizioni articolate, e reiterate nel tempo (basti pensare a Xxxxxxxx e Xxxxxxxx e Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, ma non solo), che, per quanto concerne la generale conferma dei meccanismi illeciti scoperti, hanno mantenuto un generale grado di coerenza interna (a questo proposito occorre osservare che le dimenticanze o limitate imprecisioni in relazione solo da alcuni fatti cronologicamente più datati del Xxxxxxxx sono sicuramente in buona parte spiegabili con l'età e la distanza temporale del loro esame dei fatti), il che in ogni caso è indice certamente di assenza di volontà calunnatrice e di volontà di rievocare solo ciò che effettivamente in quel momento veniva ricordato, indice questo di genuinità, dovendosi invece rimarcare che nel caso di specie dovrebbe essere vista addirittura con sospetto una sequenza di dichiarazioni di ciascuno dei collaboranti sempre uguale anche dopo molti anni dai fatti anche nei minimi particolari, senza alcun tipo di esitazione o ripensamento, tenendo conto del fatto che gli stessi collaboranti hanno reso dichiarazioni su decine e decine di episodi delittuosi, avvenuti nel corso di diversi anni, in luoghi diversi e hanno riferito sul ruolo di decine di persone in relazione a questi fatti.

Quanto poi alla prevedibile obiezione dell'interesse a rendere dichiarazioni per ottenere benefici processuali, obiezione deve essere subito definitivamente confutata.

Si insiste infatti, da più parti, nel sostenere la totale inattendibilità, a priori, di tutti i collaboranti, sul presupposto che si tratta di soggetti totalmente privi di remore nel riferire falsità per uno specifico personale interesse: quello di godere dei benefici premiali e riconquistare al più presto la libertà, ciò anche perché dalle loro confessioni, quali che siano, non derivano conseguenze negative sul piano pratico.

Ora, in primo luogo, nel caso di specie, si deve ribadire che i soggetti sopraelencati hanno collaborato in fase di indagini preliminari anche quando avevano già ottenuto misure attenuate; hanno continuato a collaborare successivamente quando erano già liberi.

In secondo luogo, in generale, il semplice richiamo ai parametri giurisprudenziali sopra esposti rende comunque giustizia di una tale fallace impostazione poiché la legge (l'interpretazione che di essa dà la giurisprudenza), non consente, al riguardo, alcuna generalizzazione né valutazioni di tipo aprioristico.

In altri termini la formulata eccezione sta fuori dal processo dal diritto positivo e non inficia di certo gli strumenti approntati dal nostro codice di rito per pervenire ad un giudizio di affermazione o negazione della responsabilità penale.

(...) Ancora bisogna rilevare che per la maggior parte si tratta di chiamate dirette, rese dai protagonisti delle vicende, narrate per diretta constatazione e percezione, trattandosi di soggetti oltretutto spesso in ruoli apicali delle relative organizzazioni, e non certo secondari o di contorno (basti pensare solo a Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, nonché a Xxxxxxxx e Xxxxxxxx e Xxxxxxxxn per i ruoli assunti da ciascuno).

Ancora bisogna rilevare che trattasi di chiamanti che hanno già avuto molteplici conferme in provvedimenti giurisdizionali già assunti in fasi precedenti dell'indagine in altri numeri di RGNR, non solo in sede cautelare (GIP e riesame, non risultando tra l'altro presentati ricorsi per cassazione), ma anche in sede di giudizio, posto che ad esempio sono già diventate definitive in data 29/3/2013 le sentenze di applicazione pena 2800-2801-2802 del 2013 a carico di Xxxxxxxxn, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, per cui buona parte dei fatti dagli stessi narrati a seguito della prima vicenda cautelare sopra ricordata, e che costituiscono la base delle odierne contestazioni, risultano già giudizialmente accertati, così come altri coindagati, (...) hanno già acceduto riti alternativi che sono in corso di definizione.

Chiamata di correo de relato

Con riferimento alle residue e più rare chiamate de relato, in cui gli stessi dichiaranti riferiscono anche di fatti da loro conosciuti non per cognizione diretta, ma de relato, altro importante principio affermato dalla Suprema Corte concerne la riconosciuta validità della chiamata in correo de relato, costituita da notizie ricevute da terzi non personalmente conosciute dal dichiarante.

(...) Devesi comunque rilevare che nel presente procedimento, i fatti riferiti de relato da alcuni dei dichiaranti, lo sono stati in gran parte in quanto gli stessi ne sono venuti a conoscenza per averlo saputo da altri soggetti direttamente coinvolti, ed auto-accusatisi per gli stessi fatti e direttamente accusati, per conoscenza diretta del dichiarante, di altri fatti, dal dichiarante direttamente vissuti, (...).

c) attendibilità estrinseca

Le dichiarazioni delle persone imputate in procedimento connesso (o, come in questo caso, anche nello stesso procedimento) ancorché attendibili dal punto di vista soggettivo ed intrinsecamente coerenti, non possono di per sé costituire prova dei fatti che ne costituiscono l'oggetto ma debbono essere convalidate da riscontri esterni, a norma dell'articolo 192 c.p.p..

Superato quindi il vaglio dell'attendibilità intrinseca del chiamante in correità occorre verificare l'esistenza dei riscontri estrinseci (gli "altri elementi di prova" cui fa cenno il terzo comma dell'articolo 192 c.p.p.) idonei a confermare (ovvero a smentire) l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaborante, così conferendo ad esse il requisito - parimenti necessario - dell'attendibilità estrinseca.

Va, però, subito chiarito che sebbene le due valutazioni debbano, sotto il profilo logico, essere effettuate necessariamente l'una dopo l'altra, esse non si pongono in rapporto di subalternità, nel senso cioè che non possa procedersi all'esame dell'attendibilità estrinseca se la valutazione in ordine all'attendibilità intrinseca abbia avuto un esito negativo.

È vero, piuttosto, che entrambe operano in regime di reciproco bilanciamento, dovendosi valutare globalmente, in ossequio al criterio della considerazione unitaria degli elementi di prova fissato dall'articolo 192 c.p.p..

Sarebbe, quindi, inesatto attribuire al primo esame, se di esito incerto o contraddittorio, una valenza preclusiva, a priori, del confronto con ulteriori elementi, proprio perché dal coevo apprezzamento dell'attendibilità estrinseca potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciare le verifiche connesse al primo approccio (...).

Dichiarazioni incrociate

Detto questo inoltre va osservato che la norma in discorso non opera alcuna distinzione tra i vari possibili elementi probatori di conferma della chiamata di correo, né fornisce indicazioni in ordine alla natura giuridica, la specie e dalle qualità che tali elementi esterni debbono possedere.

Dal che si desume che qualsiasi elemento di prova - di qualsivoglia tipo e natura - può costituire riscontro esterno alla chiamata di correo, tale generale categoria comprese le altre chiamate in correità.

In tal senso è pacifico l'insegnamento della Suprema Corte che ha, costantemente, affermato sviluppando le stesse premesse, che i riscontri possano consistere anche in altre dichiarazioni di collaboratori che si "incrocino" con quella da valutare dato che il terzo comma dell'articolo 192 c.p.p. "... testualmente non esclude, dai dati con possibile valore confermativo, le successive chiamate fatte da soggetti diversi dall'autore della prima, le quali, quindi, vanno sicuramente a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro elemento di riscontro" (...).

Nel caso di specie si vedrà di volta in volta come esista una perfetta corrispondenza tra una pluralità di dichiaranti in ordine ad una molteplicità di singole vicende sia di corruzione, sia di finanziamento illecito che di altri reati scoperti.

In ossequio a tali criteri giurisprudenziali si deve osservare come le chiamate in correità dei dichiaranti principali (Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, e limitatamente a singole vicende anche gli altri sopraelencati) sono risultate effettivamente convergenti in molteplici punti, anche se non in tutti, non risultando comunque le differenze di volta in volta rilevate, come si vedrà, tali (da) minare la complessiva attendibilità di ciascuna di esse, (...).

Sconoscenza

Quanto alla sconoscenza, per converso, va chiarito che non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo investigativo, possano già essere a conoscenza di quelle di altri collaboranti rese pubbliche.

Invero, la pubblicazione ufficiale di precedenti dichiarazioni accusatorie di altri soggetti non può, per ciò solo, inficiare l'attendibilità di quelle successive soprattutto quando in queste ultime siano ravvisabili "elementi di novità e originalità" e, comunque, in assenza di "altri comprovanti elementi che depongano nel senso del "recepimento manipolatorio" di quelle anteriori da parte di quelle posteriori.

Sicché, neppure l'accertata conoscenza delle prime propalazioni è di ostacolo alla valutazione positiva dell'originalità di quelle successive, ancorché di contenuto perlopiù conforme la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere accertata - sul piano soggettivo come su quello oggettivo - in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente il radicamento che i propalanti nell'ambiente in cui i reati sono maturati (si pensi in questo caso alla figura di primo piano del Xxxxxxxx, che ha deciso di collaborare in un secondo momento, o alla figura centrale del Xxxxxxxx, che ha collaborato successivamente perché attinto da altro filone della stessa indagine in un momento successivo).

Altri riscontri esterni materiali

In generale, gli elementi di prova confermativi "... possono riguardare anche circostanze marginali al fatto investigato purché corroborative dell'attendibilità delle dette dichiarazioni cosicché, valutate congiuntamente a queste ultime, diano una prova piena del fatto e della partecipazione o meno ad esso della persona cui il dichiarante si è riferito (...).

Si vedrà di volta in volta che tutte le chiamate sono riscontrate da una mole imponente di documenti, da verifiche fiscali, da accertamenti patrimoniali nonché da indagini tecniche (intercettazioni telefoniche ed ambientali) nonché in molti casi da servizi di OCP e in taluni casi anche da individuazioni fotografiche, oltre che, come si è già detto, da testimonianze di terzi.

Altri riscontri esterni logici

Gli elementi integratori idonei a confermare la chiamata di correo possono essere anche di carattere logico (...) purché riconducibili "... a fatti esterni a quelle dichiarazioni. Ne consegue, pertanto, che quando un imputato

renda dichiarazioni accusatorie plurime, l'integrazione probatoria di talune di esse può anche derivare dall'esistenza di elementi di conferma direttamente concernenti le altre, posto che l'attendibilità delle une ben può sul piano logico essere confortata dalla riscontrata affidabilità delle rimanenti, purché sussistano ragioni idonee a giustificare un tale giudizio, desumibile anche dal fatto che l'intima connessione delle vicende oggetto delle dichiarazioni imponga un'unitaria valutazione della loro attendibilità..." (cfr. Cass, sez. VI, 16.1.1991 n. 424) quali "... l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo..." (...).

Sulla base di questo consolidato insegnamento si è affermato che i riscontri possono essere anche di carattere meramente logico (...).

Il "riscontro logico", ad avviso di questo giudice, può consistere anche nel perfetto inquadramento del fatto narrato nell'ambito delle dinamiche, rigorosamente accertate, di un più vasto contesto criminale in un determinato periodo. (...)" (Tribunale di Venezia - GIP, ordinanza del 31.5.2014, pagine da 124 a 131).

10.2 Il danno all'immagine.

10.2.1 La normativa applicabile.

Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine della Regione Veneto avanzata dalla Procura regionale nei confronti del XXXXXXXXX, va, anzitutto, individuata la normativa applicabile, *ratione temporis*, al caso di specie, in considerazione della circostanza che il Codice di Giustizia Contabile, di cui al D.Lgs. 26.8.2016, n. 174, entrato in vigore nelle more del giudizio, in base al combinato disposto degli articoli 51, n. 6, e dell'art. 4, lettere g) ed h) dell'allegato 3, recante le "Norme transitorie e abrogazioni", ha inciso pesantemente sulla normativa previgente, abrogandola parzialmente.

E' stato, infatti, espressamente abrogato, dall'art. 4 n. 1, lett. g) delle Norme transitorie dello stesso Codice, l'art. 7 della Legge n. 97 del 27.3.2001, che, in combinato disposto con l'art. 17, comma 30 *ter* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dal decreto legge n. 103 del 2009, convertito con legge n. 141 del 2009, anch'esso abrogato sia pure limitatamente al primo periodo, che poneva l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del titolo II del libro II del codice penale, quale requisito, la cui sussistenza veniva ritenuta indispensabile per la attribuzione di responsabilità erariale per il danno all'immagine.

In realtà, il perseverare dell'esigenza della sussistenza del predetto requisito potrebbe evincersi dal secondo periodo del citato art. 17, comma 30 *ter*, ancora vigente, che prevede che il decorso della prescrizione resti sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, così lasciando supporre che l'esigenza di una pronuncia penale permanga.

Ad ogni buon conto, considerato il dubbio interpretativo in ordine alla persistenza della necessità del requisito in questione, resta indispensabile, innanzitutto, comprendere se, con specifico riguardo alla fattispecie di cui è causa, la normativa sopravvenuta sia applicabile o meno, al fine, eventualmente, di indagare ulteriormente l'assetto sopravvenuto della risarcibilità del danno all'immagine.

Per individuare la disciplina applicabile al caso di specie, con specifico riferimento alla eventuale indispensabilità della suddetta sentenza irrevocabile di condanna per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II c.p., per la perseguibilità del danno all'immagine, va indagata la natura del requisito in discussione, ossia se trattasi di condizione di sussistenza del danno e, quindi, di condizione dell'azione, o di mera condizione di procedibilità della domanda.

La natura sostanziale o processuale della disposizione normativa, che contempla il predetto requisito potrebbe, infatti, incidere sul regime di applicabilità della stessa, *ratione temporis*.

Ebbene, attesa la natura sostanziale della disposizione normativa in questione, che configura il requisito di cui innanzi come condizione dell'azione (Corte dei Conti, sez. Giur. Veneto, sent. n. 219 del 19.12.2016), può ritenersi che alla fattispecie di cui è causa si applichi la disciplina previgente.

10.2.2 Sulla sussistenza e risarcibilità del danno all'immagine nel caso di specie.

Ribadito quanto rappresentato innanzi in ordine alla applicabilità della normativa di riferimento, come sopra individuata, non solo ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ma anche agli amministratori e/o soggetti di nomina politica operanti in ambito regionale, nonché quanto affermato in ordine alla valenza della sentenza penale di applicazione di pena su richiesta di parte, va rilevato che, con la sentenza, ex art. 444 c.p.p., del Tribunale di Venezia n. 2097 del 16 ottobre 2014, depositata il 17 novembre 2014, passata in giudicato il 3 luglio 2015, XXXXXXXX XXXXXXXX veniva condannato, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p., come esplicitati nei capi di imputazione 5 e 8, ad anni 2 e mesi 10 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, con confisca per equivalente degli immobili e dei terreni siti in Cinto Euganeo, per un valore di € 2.600.000,00.

Gli elementi emersi dall'istruttoria penale e compendiatamente dettagliatamente nell'ordinanza di applicazione delle misure e sequestro per equivalente del GIP del Tribunale di Venezia del 31.5.2014, integralmente confermata dal Tribunale del Riesame con la mera esclusione di alcuni reati ritenuti prescritti, nonché la sentenza di patteggiamento citata, che a detti fatti fa espresso riferimento, inducono a ritenere pienamente provate le condotte per le quali il XXXXXXXX ha subito la condanna penale irrevocabile.

Avverso il completo e inequivoco quadro probatorio non sono state dedotte, né tantomeno allegate, pertinenti e convincenti prove contrarie.

Per quanto riguarda la lesione dell'immagine della Pubblica Amministrazione, e, nella specie, della Regione Veneto, il Collegio, in adesione alla giurisprudenza dominante di questa Corte, ritiene che la diffusione della notizia debba considerarsi fondamentale per l'esistenza stessa del danno all'immagine, poiché detta diffusione costituisce l'unico modo attraverso il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione e all'onorabilità dell'ente pubblico per effetto dell'illecito perpetrato.

Peraltro, non importa con quale modalità avvenga la diffusione della notizia, poiché ciò che conta è, appunto, la prova che tale diffusione vi sia stata e che abbia determinato il discredito dell'Ente per l'azione illecita commessa, con conseguente perdita di fiducia della cittadinanza nell'operato dell'Amministrazione (Sez. Campania, sent. n. 4171 del 27 dicembre 2007 e sent. n. 686 del 10 giugno 2009; Sez. Toscana, sent. n. 332 del 21 giugno 2012) e di tutto ciò abbia dato dimostrazione la Procura.

In altri termini, ai fini della sussistenza del danno all'immagine, non è sufficiente la sola esistenza del fatto-reato (danno-evento), ma si richiede che dal medesimo sia scaturita, come conseguenza diretta, la lesione perpetrata dalla condotta infedele (danno-conseguenza), da non confondersi con le spese necessarie al suo ripristino (SS.RR., sent. n. 1/QM/2011).

La giurisprudenza della Corte dei Conti ha già avuto modo di affermare, con indirizzo ormai costante, che il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica (artt. 97 e 98 Cost.) costituiscono valori primari di rilievo costituzionale e comunitario, laddove, peraltro, con specifico riferimento al rapporto tra amministrazione e imprese, un preferenziale trattamento di alcune di esse può determinare anche illegittimi vantaggi concorrenziali a scapito delle altre (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 38 del 7.3.2016).

Si tratta di valori e diritti fondamentali, che definiscono l'identità stessa della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea ed in relazione ai quali, per giurisprudenza consolidata, va ammesso il

risarcimento anche del danno “non patrimoniale” (Corte dei Conti, Sez. Giur. Umbria, sent. n. 62 del 25.6.2014, confermata, sul punto, dalla Sez. I d’App., sent. n. 63 del 2016).

L’imparzialità dell’azione amministrativa è notoriamente uno dei tre fondamentali pilastri (insieme alla legalità e al buon andamento) sui quali poggia l’intero statuto costituzionale dell’Amministrazione italiana.

Discende dalle premesse l’immediata precettività dell’art. 97 Cost., quale idoneo parametro normativo di valutazione della legittimità dell’attività amministrativa, trattandosi di una declinazione, sul versante ordinamentale, del principio di uguaglianza, scolpito dall’art. 3 della Carta Fondamentale.

L’imparzialità, la trasparenza e la correttezza dell’operato dei pubblici funzionari e dei pubblici amministratori costituiscono, quindi, un primario valore giuridico, posto a presidio della credibilità degli uffici pubblici.

Nella specie, non può, quindi, porsi in dubbio che dalle condotte del convenuto sia derivato un gravissimo danno all’immagine della Amministrazione regionale emergendo, infatti, con evidenza, il clamore mediatico derivato dai fatti in questione, oggetto di ampia propalazione mediatica per la loro gravità e durata, come da rassegna stampa in atti prodotta dal pubblico attore, da cui emerge l’ampia risonanza che la vicenda ha avuto, occupando parecchi spazi sui principali organi di informazione, nazionale ed internazionale, che hanno ripetutamente descritto le condotte delittuose commesse dal Xxxxxxxx, mettendone in evidenza gli aspetti più gravi e disdicevoli, tali da ingenerare ricadute negative sulla valutazione dell’opinione pubblica in ordine all’affidabilità dell’Amministrazione da lui governata.

Rilevata la sussistenza del danno all’immagine, il Collegio, in relazione alla sua concreta quantificazione, osserva che l’intervenuta lesione dell’immagine pubblica, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, da effettuarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c., sulla base dei parametri soggettivo, oggettivo e sociale, come peraltro prospettato, nell’atto di citazione, dallo stesso Procuratore regionale, su cui incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di fornire congrui parametri per la quantificazione del danno.

Al riguardo, il Procuratore regionale, pur avendo prospettato l’applicabilità del criterio previsto dalla normativa anticorruzione e di cui avanti si dirà, ha ritenuto che il danno possa essere egualmente quantificato in via equitativa, tenendo conto della gravità del reato e del suo disvalore sociale, della diffusione mediatica, della funzione rivestita dal soggetto agente, utilizzando, come parametro ulteriore di riferimento, anche il criterio legale che fissa nel doppio della utilità conseguita l’ammontare del risarcimento, ai sensi dell’art.1, comma 62, della legge 190/2012.

Il Collegio, nel condividere tale metodologia di quantificazione del pregiudizio e nel rammentare che, già da tempo e prima ancora della normativa anticorruzione, parte della giurisprudenza aveva fissato in un multiplo dei proventi e delle utilità illegittimamente percepiti l’ammontare del risarcimento per il danno all’immagine, ritiene di fare riferimento a tutti gli elementi agevolmente desumibili dagli atti processuali e ai criteri elaborati dalla consolidata giurisprudenza contabile.

In primo luogo, va considerata la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico amministratore, l’entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, nonché l’idoneità del fatto ad arrecare il pregiudizio reputazionale.

Tali elementi, nel caso di specie, assumono una valenza massima, tenuto conto non solo della natura del grave delitto (corruzione) per il quale il convenuto è stato condannato e della durata della condotta stessa, protrattasi per diversi anni e, comunque, durante tutto il periodo in contestazione di svolgimento delle funzioni, ma anche del contesto in cui si è manifestata l’attività

criminosa complessiva, che ha visto il Xxxxxxxx tra i protagonisti principali di un sistema corruttivo diffuso e radicato, che ha investito le procedure di realizzazione di un'opera pubblica di rilievo strategico nazionale e per la quale lo Stato interveniva con ingenti risorse finanziarie, nonché le ulteriori diverse procedure di *project financing*, anch'esse di determinante rilievo per la politica e l'economia regionale.

Non possono inoltre trascurarsi sia il relevantissimo e delicatissimo ruolo rivestito dal Xxxxxxxx, prima Presidente della Regione Veneto, quindi Parlamentare e Ministro della Repubblica, sia la valenza rappresentativa e di centrale punto di riferimento che egli esercitava nell'ambito della collettività territoriale presso cui operava, sia il rilievo dei doveri istituzionali che ha egli dolosamente violato.

Per ultimo, occorre considerare anche l'ampiezza della diffusione mediatica, ad ogni livello, nazionale e internazionale, dell'immagine negativa dell'Amministrazione da lui rappresentata, e l'entità del discredito da questa subito per effetto dei comportamenti illeciti - ripetuti, perseveranti nel tempo e spregiudicati - posti in essere nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali e autonomamente valutati nella loro attitudine causale esclusiva a produrre il danno in discussione.

Sulla scorta di tali elementi, la Sezione, in conformità alla domanda attrice, ritiene equo quantificare il danno nella misura di € 5.200.000,00, rilevando che i tradizionali parametri utilizzati consentono di pervenire allo stesso risultato determinato dal legislatore e spesso utilizzato dalla giurisprudenza (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 86 del 2013, Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 96 del 2012).

Con riferimento alla richiesta di quantificazione alternativa (ma coincidente nei risultati) proposta dal Procuratore regionale, fondata sul criterio legale di cui all'art.1, comma 62, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione*", secondo cui l'entità del danno all'immagine "*si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*", il Collegio rileva che tale disposizione, in mancanza di una espressa deroga al principio di irretroattività, si possa applicare soltanto ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della stessa.

In relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, tuttavia, va rilevato che il danno all'immagine non è insorto con le condotte illecite mantenute dal soggetto agente, ma deve ritenersi integrato da altro presupposto essenziale, quale è la diffusione mediatica della vicenda, nel cui difetto detta tipologia di danno non può dirsi realizzata.

Nella fattispecie in esame, la diffusione mediatica ha avuto luogo dopo la emissione dell'ordinanza in data 31 maggio 2014, con la quale il GIP presso il Tribunale di Venezia ha disposto la misura della custodia cautelare nei confronti di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in esito alla quale venivano diffuse numerose notizie di stampa.

Pertanto, il danno all'immagine è sicuramente insorto in data successiva al 31 maggio 2014, e, quindi, in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012.

Applicando tale norma, il danno all'immagine della Regione va, pertanto, quantificato nel doppio delle utilità conseguite dal convenuto e, cioè, comunque, in € 5.200.000,00.

Infatti, per come comprovatamente e prudenzialmente ritenuto nella sentenza penale irrevocabile di condanna del Tribunale di Venezia n. 2097/2014, con riguardo ai soli reati non coperti da prescrizione, il Xxxxxxxx ha indubbiamente "*lucrato, quale prezzo del reato, somme notevolissime a fronte di <<favori>> fatti al Consorzio Venezia Nuova, il cui calcolo, limitato naturalmente, ai soli episodi non prescritti, non è tuttavia agevole. Vanno computati, di certo, 400.000 euro ricevuti per il restauro della barchessa e circa un milione all'anno dal 2008-2009 al 2010, in cui è stato Presidente della Regione Veneto; non è noto se e quanto abbia percepito dalle società Adria Infrastrutture spa e Nordest Media srl e quali*

somme abbia incassato tramite Xxxxxxxx e quando non era più presidente della Regione Veneto. E' ragionevole pertanto disporre la confisca (...) il cui controvalore determinato in euro 2.600.000 è corrispondente al prezzo del reato, limitatamente ai fatti non prescritti."

Considerata la ricostruzione interpretativa della disposizione di cui all'art.1, comma 62, della legge 6 novembre 2012 n. 190 innanzi prospettata e ritenutala assolutamente conforme al dettato costituzionale, non si ravvisa ragione alcuna di sollevare la questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale, così come eccepita dalla difesa del convenuto.

Va in ultimo precisato, poi, che sulla quantificazione del risarcimento dovuto alla Regione Veneto per il danno all'immagine non possono incidere gli elementi valorizzati dalla difesa del convenuto (regime restrittivo patito, confisca della Villa, etc.), che nulla hanno a che vedere con il diritto al risarcimento per la voce di danno in questione.

Il Xxxxxxxx, va, pertanto, condannato al risarcimento del danno all'immagine, in favore della Regione Veneto, pari ad € 5.200.000,00.

Detto importo deve ritenersi comprensivo anche della rivalutazione monetaria, tenuto conto del fatto che la lesione dell'immagine dell'Amministrazione non può ritenersi realizzata istantaneamente, ma è avvenuta progressivamente, in un arco temporale non esattamente circoscrivibile, per effetto del processo di sovrapposizione e sedimentazione di prodotti mediatici e, pertanto, la rivalutazione monetaria non sarebbe di agevole calcolo.

Su tale somma dovranno computarsi gli interessi legali a decorrere dal deposito della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

10.3 Sul danno da disservizio

Preliminarmente, va premesso che non vi è dubbio in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questa Corte sull'azione di risarcimento del danno da disservizio procurato da soggetti di nomina politica, il cui difetto è stato adombrato dalla difesa del convenuto (pag. 65 della memoria *cit.*), laddove nulla, per tale tipologia di danno, nel sistema ordinamentale, induce a discriminare la posizione di un soggetto di nomina politica, che si sia ingerito costantemente in decisioni gestionali dell'Amministrazione di appartenenza, come avvenuto nel caso di specie, rispetto alla posizione del dipendente.

Indubbia è, poi, anche la responsabilità del convenuto per il danno da disservizio.

Il danno da disservizio costituisce una posta di nocimento che, secondo la ormai consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 117 del 12.10.2016, sent. n. 107 del 14.5.2014; Sez. Giur. Puglia, sent. n. 118 del 29.1.2014; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 58 del 21.2.2013), si risolve nel pregiudizio - ulteriore rispetto al danno patrimoniale diretto - recato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, concretandosi, ad esempio, in una o più delle seguenti fattispecie: mancato conseguimento della legalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività dell'azione e della attività di una Pubblica Amministrazione (Corte dei Conti, Sez. Giur. Umbria, sent. n. 346 del 28.9.2005); dispendio di energie per la ricostruzione di contabilità mancanti o contraffatte (Corte dei Conti, Sez. Giur. Marche, sent. n. 18 dell'11.1.2005); costo sostenuto dall'amministrazione per accertare e contrastare gli effetti negativi sull'organizzazione delle strutture e degli uffici, in conseguenza di comportamenti dolosi di un dipendente (Corte dei Conti, Sez. Giur. Marche, sent. n. 195 del 10.3.2003); costi sostenuti per il ripristino della funzionalità dell'ufficio (Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 881 del 20 maggio 2002); mancato conseguimento del buon andamento dell'azione pubblica (Corte dei Conti, Sez. Giur. Umbria, sent.

n. 511 del 29.11.2001); dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali pubblici (Sezione II centrale di appello, sent. n. 125 del 10 aprile 2000).

La categoria dogmatica del danno da disservizio, quindi, si ricollega sempre all'espletamento del servizio al di sotto degli standards di qualità e/o quantità richiesti e, pertanto, non conforme ai canoni di legalità, di efficacia, di efficienza e di economicità (Corte dei Conti, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 319 del 5.11.2012).

La specifica tipologia di danno erariale, progressivamente enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte, presuppone un pubblico servizio (*lato sensu*) o, comunque, l'esercizio di funzioni pubbliche, ai quali correlarsi e consiste nel detrimento cagionato all'organizzazione e/o allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente o amministratore, che abbia prodotto inefficienza, inefficacia, diseconomicità ovvero illegittimità dell'azione pubblica (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 107 del 14.5.2014).

Nel caso, poi, di reati commessi da dipendenti e/o amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni, il danno da disservizio deriva dalla mancata connessione tra il potere esercitato ed il fine istituzionale per il quale detto potere è attribuito.

Si tratta del cosiddetto danno da esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni (Corte dei Conti, Sez. III d'App., sent. n. 502 del 15.10.2015).

In termini diversi, nel caso di danno collegato alla commissione di reati, di solito concussione e corruzione, si è ritenuto costituisca danno da disservizio la spesa sostenuta per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa, in quanto non produttiva di congrui risultati in favore della collettività (Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 488 del 16.9.2015).

Ebbene, nel caso di specie, dalle dolose condotte corruttive del convenuto, che ha esercitato la funzione pubblica demandatagli finalizzandola costantemente al perseguimento di benefici economici personali, piuttosto che al perseguimento dell'interesse pubblico, è evidentemente derivato un danno da disservizio alla Regione Veneto, sotto entrambi i profili evidenziati dalla Procura, il primo relativo al cosiddetto danno da esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni (pag. 108 dell'atto di citazione) ed il secondo - che si può porre come conseguenza del primo, ma che pure può acquisire una sua rilevanza autonoma per le condotte per le quali non vi è stata condanna penale -, relativo alla sopravvenuta mancanza del sinallagma contrattuale (pag. 110 dell'atto di citazione).

A tal proposito, va, innanzitutto, rilevato che, per la risarcibilità del danno da disservizio, diversamente dal danno all'immagine, non è prevista, quale condizione dell'azione, l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna.

Anzi, non è affatto determinante che le condotte foriere del danno abbiano una qualche rilevanza penale. Di talché, non rilevano eventuali prescrizioni maturate in sede penale.

Pertanto, così come correttamente rappresentato dalla Procura, ai fini della valutazione della sussistenza e consistenza del danno da disservizio, non essendo stata eccepita alcuna prescrizione attinente all'esercizio dell'azione di risarcimento e, comunque, nessuna prescrizione di tal fatta essendo maturata, considerato che, vertendosi in ipotesi di occultamento doloso per cui la prescrizione matura dopo cinque anni dalla scoperta del danno (art. 1, n. 2, della L. n. 20 del 1994), il danno è stato disvelato nel maggio 2014, a seguito della emissione della ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Venezia e l'invito a dedurre è stato notificato nel marzo 2016, ai fini della valutazione del danno da disservizio verranno rilievo tutte le condotte del Xxxxxxxx dedotte e provate nell'atto di citazione considerato nel suo complesso.

Rileva, altresì, che, a norma dell'art. 1, n. 4, della Legge n. 20 del 1994, la Corte dei Conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza, cosicché andrà valutato anche il danno da disservizio cagionato alla Regione Veneto, mentre il XXXXXXXXX era Ministro e Parlamentare della Repubblica.

Ciò premesso, con particolare riguardo alle condotte imputabili al XXXXXXXXX, va precisato che, nel descritto contesto corruttivo, nel quale le tangenti e le altre utilità non venivano corrisposte per ottenere il compimento di specifici atti amministrativi o per evitare uno o più specifici controlli, ma per ottenere un complessivo benevolo trattamento per tutte le attività ascrivibili ad un certo gruppo di imprese, sia con riguardo al Progetto MOSE, che con riguardo ad altri *project financing*, non occorrerà che sia provata la connessione tra il singolo pagamento e ciascun atto amministrativo (la cui legittimità formale sarà ovviamente indifferente ai fini del presente giudizio, ben potendo il pubblico amministratore ricevere compensi illeciti anche per l'assolvimento corretto e tempestivo dei propri doveri d'ufficio), ma sarà sufficiente dimostrare l'illecita percezione di denaro o altra utilità connessa allo svolgimento delle funzioni in generale.

In tal senso, la Corte di Cassazione (si veda, da ultimo, Sez. II, sent. n. 47471 del 25.11.2015) ha avuto modo di affermare un principio, che ben può valere anche nel giudizio di responsabilità, relativo alle modalità di considerazione delle condotte corruttive, specificando che, per la configurazione del reato di corruzione propria e, quindi, per valutare della illegittimità delle condotte, non occorre individuare esattamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito, ma è sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al *genus* previsto.

In tema di corruzione, infatti, l'espressione atto di ufficio non è sinonimo di atto amministrativo, ma designa ogni comportamento del pubblico ufficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto, di talché risultano rientranti nella fattispecie una serie di condotte poste in essere dall'amministratore, in contrasto con i doveri d'ufficio, retribuite con compensi fissi a scadenza periodica, per il fatto di avere costantemente agevolato gli interessi di determinati soggetti imprenditoriali nelle attività di amministrazione della cosa pubblica.

Ebbene, nel caso di specie, il flusso di denaro pervenuto all'amministratore regionale costituiva il corrispettivo della vendita della sua funzione, messa costantemente al servizio dei soggetti corruttori, che in tal modo ne avevano acquisito la disponibilità, presente e futura, a soddisfare le rispettive esigenze.

In tal modo inquadrata la fattispecie, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nella sent. n. 47271 del 2014, attinente ad altro imputato nella stessa vicenda penale, siffatte condotte ricadevano già nel fuoco della previsione dell'art. 319 c.p., nella versione antecedente la novella rappresentata dalla L. n. 190 del 2012, essendosi infatti stabilito che, dinanzi ad una condotta prolungata nel tempo di un pubblico ufficiale, il quale, dietro pagamento, piegava ad interessi privati la sua funzione pubblica, correttamente veniva ravvisata una vendita della funzione, nel senso di mercimonio della discrezionalità da parte del soggetto, in luogo di una pluralità di episodi di corruzione uniti in continuazione.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato altri principi, secondo cui i fatti di corruzione impropria per atto conforme ai doveri d'ufficio continuano ad essere penalmente

rilevanti, ai sensi dell'art. 318 c.p., per come novellato dalla L. n. 190 del 2012, che, nella sua ampia previsione, li ricomprende integralmente (Cass. sez. 6 sent. n. 19189 dello 11/01/2013, Abruzzese, Rv. 255073) ed anzi che la nuova norma ha allargato l'area di punibilità ad ogni fattispecie di monetizzazione del *munus publicus*, pur se sganciata da una logica di "formale sinallagmaticità" (Sez. VI, sent. del 13/01/2014, Menna).

Ebbene, nel caso di specie, pur essendovi stata condanna penale nei confronti del Xxxxxxxx solo per le condotte corruttive successive al luglio 2008, emerge chiaramente dal corredo probatorio versato in atti dalla Procura, che il mercimonio della pubblica funzione, indifferentemente volto sia al compimento di atti del proprio ufficio, sia al compimento di atti contrari al proprio dovere d'ufficio, già era stato avviato con certezza dal 2004-2005 ed è proseguito anche dopo la cessazione dal predetto incarico.

In tal senso, infatti, oltre ai fatti per cui il Xxxxxxxx ha subito la condanna in sede penale, certamente vanno ascritti al convenuto anche i fatti riportati nei capi di imputazione n. 5 e n. 8, così come originariamente formulati nell'ordinanza del GIP nell'ordinanza del 31.5.2014 e, poi, dichiarati prescritti in sede di sentenza penale di condanna. Prescrizione penale, che, si è già detto, è irrilevante ai fini dell'attribuzione della responsabilità erariale.

In particolare, le condotte corruttive di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, risalenti al 2004 -2005, hanno trovato ampio riscontro innanzitutto nelle acquisizioni documentali effettuate presso la Regione Veneto ed allegate all'informativa 0415739/13 del 19/11/2013, dalle quali emergevano i due dati anomali, risalenti al 2004 - 2005, costituiti dalla progressiva estromissione di enti e uffici competenti in materia ambientale dai monitoraggi e dai procedimenti autorizzativi dei lavori del MOSE e la loro sostituzione con altri enti ed uffici più facilmente controllabili dal Xxxxxxxx, già descritti in fatto, nonché dall'estromissione -avvenuta in tempi più recenti- di un organo di controllo terzo, l'ISPRA, dal monitoraggio dei lavori del MOSE.

Laddove risulta inconferente la legittimità formale delle citate decisioni, come sancita dalle pronunce del Giudice amministrativo, atteso che ne è comprovata, attraverso le dichiarazioni rese da correi e coindagati, la strumentale finalizzazione a favorire imprese che pagavano tangenti e, pertanto, a prescindere dalla formale legittimità, ne è comunque compromessa la funzionalizzazione al buon andamento, all'efficacia all'efficienza ed alla legalità dell'azione amministrativa.

Ribadita la attendibilità dei soggetti che hanno reso dichiarazioni sulla vicenda, le condotte corruttive del Xxxxxxxx, proprio con riguardo agli episodi innanzi detti, risultano comprovate dalle dichiarazioni del Xxxxxxxx, il quale, negli interrogatori del 28 maggio, 17 settembre e 30 ottobre 2013 (riportati a pagina 18 e seguenti dell'atto di citazione), affermava che furono pagati 900.000 euro a Xxxxxxxx per l'approvazione, da parte della Commissione VIA della Regione Veneto, delle dighe in sasso e che furono pagati altri 900.000,00 euro sempre a Xxxxxxxx, sempre tramite richiesta di Xxxxxxxx Renato, per l'approvazione, in Commissione di Salvaguardia, del progetto definitivo del sistema MOSE, che, infatti, fu approvato senza ostacolo alcuno.

Precisava, ancora, il Xxxxxxxx che i primi 900.000 euro (quelli per la VIA) erano stati consegnati da lui stesso in Consorzio, in più rate, entro un anno dall'approvazione della VIA, specificando che questi soldi erano sollecitati da Xxxxxxxx, perché Xxxxxxxx a sua volta lo pressava.

I secondi 900.000 euro (quelli per l'approvazione del progetto definitivo MOSE) erano stati consegnati in questo modo: 300.000 euro da Xxxxxxxx a Neri Luciano; 600.000 euro dalla Xxxxxxxx, trattandosi di retrocessione Mantovani proveniente a sua volta da BMC Broker (società sanmarinese di Xxxxxxxx già accertato essere coinvolto nelle retrocessioni a Mantovani e arrestato

con la prima ordinanza di custodia cautelare), che vennero consegnate per 300.000 euro dalla Xxxxxxxx a Sutto Federico e per 300.000 euro dalla Xxxxxxxx direttamente a Xxxxxxxx.

Nell'interrogatorio reso in data 30.10.2013, il Xxxxxxxx precisava che, in realtà, furono quattro i provvedimenti ottenuti tramite pagamenti di somme di danaro:

- 1) Commissione di Salvaguardia - Approvazione progetto definitivo MOSE 2004;
- 2) Commissione VIA Regionale per dighe di Chioggia / Malamocco / Lido tra 2004 e 2005.

Con completamento dei pagamenti tra il 2007 e il 2008. (Xxxxxxxx P., interrogatorio del 30.10.2013 aff. 90416 pag.21).

Nell'interrogatorio del 27.9.2013, XXXXXXXXX chiariva, altresì, che i soldi di queste consegne non erano per il partito, ma erano per il lucro del singolo destinatario, per cui non di finanziamento illecito ai partiti si trattava in questo caso, ma di vera e propria corruzione.

Chiariva ancora Xxxxxxxx che le tangenti venivano corrisposte *"Per quanto riguarda XXXXXXXXX fino al 2005 attraverso la signora XXXXXXXXX (...)"*.

La Xxxxxxxx, poi, oltre a riscontrare quanto detto da Xxxxxxxx, dichiarava che le dazioni non si erano limitate a quelle due specifiche da 900.000 euro descritte da Xxxxxxxx, ma i due politici (Xxxxxxxx e Xxxxxxxx) erano in realtà stipendiati sistematicamente, mediante il pagamento di somme ingenti periodiche, consegnate al Xxxxxxxx personalmente dal Xxxxxxxx, con un totale asservimento della pubblica funzione ad ogni necessità del gruppo privato, mediante un pagamento sistematico, svincolato da singoli atti (era un "sistema").

La Xxxxxxxx, inoltre, dichiarava che questi pagamenti a Xxxxxxxx riguardavano in realtà *"politici e funzionari della Regione Veneto, affinché i progetti della MANTOVANI non avessero intoppi nel loro percorso e nelle fasi di approvazione ed esecuzione"* e, quindi, non erano pagamenti solo per il CVN e il MOSE, ma per tutta l'attività della Mantovani.

E che i pagamenti al Xxxxxxxx fossero iniziati già dal 2004-2005 è confermato anche dalla Xxxxxxxx, che affermava, nell'interrogatorio verb. riass. 19/3/13 aff. 91473-91474, pagg.1-2, che: *"A Xxxxxxxx XXXXXXXXX venivano consegnate, anche più volte all'anno, somme ingenti di denaro, parliamo di 100 mila euro o anche più. Al XXXXXXXXX le somme venivano consegnate personalmente dal XXXXXXXXX. Ciò mi è stato riferito sia dal XXXXXXXXX, che si lamentava delle richieste esose del XXXXXXXXX, ma anche dal XXXXXXXXX stesso quando ne ero la sua segretaria negli anni anteriori al 2006"*.

Anche il Xxxxxxxx confermava che al Xxxxxxxx veniva corrisposto circa un milione di euro per anno, oltre regali importanti per specifici interventi, precisandolo nel suo interrogatorio del 31/7/13 (aff. da 91244-pag.15 in poi). In particolare, il Xxxxxxxx, confermando pienamente quanto era già emerso dalle dichiarazioni della Xxxxxxxx, ribadiva il fatto che in realtà il Governatore della Regione Veneto, Xxxxxxxx, era stato nel corso degli anni sistematicamente stipendiato dal Consorzio Venezia Nuova, mediante la corresponsione della somma di un milione di euro l'anno, che il Consorzio provvedeva a fargli recapitare, previa costituzione della provvista da parte di Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, al fine di avere l'appoggio della Regione nella realizzazione dell'opera e non avere ostacoli nel rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale.

Le consegne avvenivano spesso per il tramite dell'assessore Xxxxxxxx, a sua volta stipendiato da circa vent'anni e fino a inizi 2013, per il controvalore di circa euro 250.000 annui. (Xxxxxxxx G., interrogatorio del 31.07.2013).

Ai fini della prova del danno da disservizio, rileva, quindi, anche quanto dedotto a pagina 33 e 35 dell'atto di citazione, laddove nel riportare il contenuto di un interrogatorio del Xxxxxxxx, viene

evidenziato che lo scopo delle dazioni a Xxxxxxxx era quello di ottenere un suo intervento nel risolvere i problemi che man mano si presentavano per il MOSE.

Ancora, è il Xxxxxxxx stesso a confermare nel suo memoriale, quanto emerso dalle indagini, in ordine al possesso, in palese conflitto di interessi, attraverso soggetto terzo, di quote di società destinatarie di attribuzioni di *project financing* conferiti dalla Regione Veneto, come confermato dalla Xxxxxxxx nei suoi interrogatori del 4.3.2013 e del 9.4.2013.

Il Xxxxxxxx, poi, nell'interrogatorio del 28.5.2013 (pag. 87 e ss.) ed in quello del 6.6.2013, confermava il pagamento di tangenti al Xxxxxxxx anche dopo la cessazione dalla carica di Presidente della Regione Veneto, in ragione della possibile influenza politica che lo stesso poteva esercitare, nella qualità di Ministro, anche sulla gestione di questioni regionali.

Così come sufficientemente comprovate risultano le dazioni per la ristrutturazione della Villa del Xxxxxxxx, avvenute nel 2007-2008 e della Barchessa, nel 2011, come emerge dalle dichiarazioni rese in ben cinque interrogatori (Xxxxxxxx, interrogatorio del 6/6/2013 e del 28.5.2013; Xxxxxxxx, interrogatorio del 4.3.2013 e del 14.6.2013; Xxxxxxxxn, interrogatorio dell'11.7.2013).

Ebbene, vi sono robusti risconti a conferma del fatto che il Xxxxxxxx, almeno già dal 2004-2005 e sino al 2011, ha percepito, sotto varie forme, tangenti per orientare, alterandone le fisiologiche dinamiche, l'attività politica e la gestione amministrativa della Regione Veneto, illecitamente approfittando della propria qualità di Governatore del Veneto e, poi, della influenza politica di cui continuava a godere in quanto Ministro e Parlamentare, nonché esponente di primo rilievo del partito di maggioranza del Governo della Regione Veneto.

E certo non è possibile invocare, come vorrebbe la difesa del convenuto, la scriminante politica, poiché risulta comprovato che, al fine di perseguire un ingentissimo utile personale, il Xxxxxxxx, approfittando del potere, di diritto e di fatto, conseguente alle sue funzioni, si è ingerito concretamente nelle scelte della Regione Veneto, non solo orientandone la politica, ma incidendo in concreto su decisioni gestionali, in spregio ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Con riguardo alla quantificazione del danno, la liquidazione non può che essere effettuata sulla base di un criterio equitativo, *ex art. 1226 c.c.*

Ebbene, considerato che la retribuzione corrisposta al pubblico dipendente o amministratore è commisurata ad uno standard qualitativo di eccellenza, che certo non è integrato nel caso di sfruttamento delle funzioni pubbliche per la commissione di illeciti finalizzati al perseguimento di un utile personale, e considerato, altresì, che detto illecito sfruttamento della funzione risulta comprovato certamente per gli anni che vanno dal 2004 al 2011, alla luce di una valutazione estremamente indulgente, appare congruo il criterio indicato dalla Procura (pag. 109 dell'atto di citazione) nel 60% di tutte le retribuzioni percepite dal Xxxxxxxx nelle annualità dall'1.1.2006 al 31.12.2010 presso la Regione Veneto, nonché il 60% della retribuzione erogata dal Senato della Repubblica nel 2006, nonché di quelle erogate dal Ministero delle Politiche Agricole nel 2010 e dal Ministero dei Beni Culturali nel 2011, secondo la tabella riportata nell'atto di citazione alle pagine 109 e 110, per un totale di € 608.477,62, comprensivo di rivalutazione monetaria.

Il Xxxxxxxx va, pertanto, condannato al risarcimento del danno da disservizio di € 608.477,62, comprensivi di rivalutazione monetaria, causato alla Regione Veneto, che dovranno essere aumentati degli interessi legali a decorrere dal deposito della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

11. Conversione del sequestro in pignoramento

Ai sensi dell'art. 686 c.p.c., alla condanna segue la conversione del sequestro in pignoramento, nei limiti della somma oggetto della condanna impartita.

12. Le spese

Le spese de giudizio, comprensive di quelle relative alla fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere anche alla liquidazione delle spese nei confronti della Regione Veneto, interveniente, considerato che, trattandosi di intervento volontario adesivo dipendente in un procedimento officioso promosso dal Pubblico Ministero erariale, non possono farsi gravare sul convenuto soccombente i costi dell'intervento volontario (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 425 del 15.11.2016 e sent. n.365 del 5 10.2016; Sez. Giur. Veneto, sent. n. 112 del 9.7.2015).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 30112 del registro di segreteria, condanna XXXXXXXXX XXXXXXXXX a risarcire alla Regione Veneto, il danno di € 5.808.477,61, di cui € 5.200.000,00 a titolo di danno all'immagine ed € 608.477,61 a titolo di danno da disservizio, comprensivi di rivalutazione monetaria. Detta somma va aumentata degli interessi legali, maturati dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Alla condanna segue la conversione del sequestro in pignoramento, nei limiti della somma oggetto della condanna impartita.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 17.056,34 (euro diciassettemilacinquantasei/34)

Non luogo a provvedere per le spese dell'interveniente Regione Veneto.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2017.

L'Estensore

F.to Dott.ssa. Giuseppina Mignemi

Il Presidente

F.to Dott. Guido Carlino

Depositato in Segreteria il 27/02/2017

Il Funzionario preposto

F.to Nadia Tonolo